

DC.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.
Congedi	28910
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	28910
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	28911, 28948
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	28948
Disegno e proposte di legge <i>(Seguito della discussione):</i>	
Revisione dei film e dei lavori teatrali (713-B);	
SIMONACCI e BORIN: Revisione dei film e dei lavori teatrali (2778);	
GAGLIARDI ed altri: Revisione dei film e dei lavori teatrali (3031)	28912
PRESIDENTE	28912, 28918, 28919, 28944, 28945
RICCIO, <i>Presidente della Commissione</i>	28913
.	28916, 28918, 28919, 28921, 28922, 28923, 28943
DE GRADA	28913, 28919
ORLANDI	28914, 28931, 28939, 28941
MATTEOTTI MATTEO	28914
TITOMANLIO VITTORIA	28915
TERRAGNI	28415, 28920
SIMONACCI	28915
BISANTIS, <i>Relatore per la maggioranza</i>	28915
.	28917, 28923, 28930, 28935
FOLCHI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	28916, 28917, 28919, 28922, 28924, 28930, 28936
LAJOLO, <i>Relatore di minoranza</i>	28917, 28924, 28944
FERRI	28917, 28919, 28920, 28932, 28941, 28948
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	28919
LACONI	28919, 28944
ALICATA	28920, 28922, 28923, 28938, 28939, 28941, 28945

	PAG.
BERTÈ	28920
VESTRI	28921
BARZINI, <i>Relatore di minoranza</i>	28922
CALABRÒ	28922, 28923, 28925, 28932, 28934
BORIN	28923
VIVIANI LUCIANA	28926
MIGLIORI	28927
GAGLIARDI	28929
PAOLICCHI, <i>Relatore di minoranza</i>	28929, 28930
PAJETTA GIAN CARLO	28930
NATTA	28933
GRILLI ANTONIO	28933
REALE ORONZO	28934, 28939
DEGLI OCCHI	28934
LUCIFREDI	28936
ALMIRANTE	28939, 28944
BARTESAGHI	28942
ZACCAGNINI	28943
LECCISI	28948

Proposte di legge:

<i>(Annunzio)</i>	28911
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	28910
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	28911

Proposte di legge (Svolgimento):

PRESIDENTE	28911
CRUCIANI	28911
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	28911, 28912
SCIORILLI BORRELLI	28912

Comunicazione del Presidente 28911**Corte costituzionale** *(Annunzio di sentenza)* 28911**Interrogazioni e interpellanze** *(Annunzio)* 28948**Votazione segreta** 28945

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

La seduta comincia alle 16,30.

TOGNONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 5 aprile 1962.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Armato, Ferrarotti, Sabatini e Viale.

(I congedi sono concessi).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla IV Commissione (Giustizia):

« Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario » (*Modificato dalla II Commissione del Senato*) (2367-B);

PREZIOSI OLINDO e FOSCHINI: « Modifica all'articolo 582 del codice penale » (*Modificato dal Senato*) (291-B), *in un nuovo testo*;

DEGLI OCCHI ed altri: « Modificazione degli articoli 164 e 175 del codice penale » (*Modificata dal Senato*) (137-B);

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari » (3619), *con modificazioni*;

dalla VII Commissione (Difesa):

« Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano » (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*) (3566);

CAPPUGI, CUTTITA ed altri: « Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali delle forze armate per quanto concerne la riliquidazione definitiva della pensione » (*Modificata dalla IV Commissione del Senato*) (809-1857-B), *in un nuovo testo*;

LEONE RAFFAELE ed altri: « Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani del ruolo normale dei corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto » (*Urgenza*) (3025), *con modificazioni*;

BUFFONE: « Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'esercito » (3422);

dalla VIII Commissione (Istruzione):

CAIAZZA e DAL CANTON MARIA PIA: « Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi » (2861), *con modificazioni*;

« Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonché presso l'Accademia e il corso di applicazione della guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio » (3292), *con modificazioni*;

« Concessione di un contributo statale annuo di lire 3.000.000 a favore dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3256);

GAGLIARDI: « Assegnazione di un contributo alla fondazione Querini Stampalia di Venezia » (1229) e LUZZATTO ed altri: « Assegnazione di un contributo statale alla fondazione Querini Stampalia di Venezia » (1323), *in un testo unificato e con il titolo*: « Assegnazione di un contributo statale alla fondazione Querini Stampalia di Venezia »;

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

Senatori AMIGONI e OLIVA: « Modifiche alle disposizioni finanziarie della legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordino strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) » (*Approvata dalla VII Commissione del Senato*) (3586), *con modificazioni e con il titolo*: « Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordino strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) »;

dalla XII Commissione (Industria):

« Modificazioni alla legge 3 aprile 1957, n. 233, sulla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle camere di commercio, industria e agricoltura » (*Approvato dalla IX Commissione del Senato*) (3397);

Senatore TRABUCCHI: « Modifica delle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, ed agli articoli 1 e 2 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, relativamente ai depositi di carburante annessi ad impianti impiegati nell'attività di perforazione per la ricerca di idrocarburi » (*Approvata dalla IX Commissione del Senato*) (3321).

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione speciale incaricata dell'esame dei seguenti provvedimenti, già assegnatili in sede referente, ha deliberato, ad unanimità, di chiedere che le siano deferiti in sede legislativa:

« Tutela della libertà di concorrenza » (2076);

LA MALFA e LOMBARDI RICCARDO: « Riforma delle società per azioni » (247);

LOMBARDI RICCARDO e LA MALFA: « Disposizioni sulle intese industriali e commerciali » (248);

MALAGODI ed altri: « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » (933);

CARCATERRA ed altri: « Norme sulla libertà dell'iniziativa economica e sulla concorrenza » (1172);

FOSCHINI ed altri: « Disposizioni per la tutela della libertà economica » (1714);

AMENDOLA GIORGIO ed altri: « Controllo sui monopoli » (1903).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

SAMMARTINO: « Norme integrative dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (3738);

SPADAZZI: « Disposizioni per il ricovero ospitaliero e l'intervento ostetrico gratuiti per le gestanti » (3739).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; dell'altra, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assemblea regionale siciliana ha trasmesso un voto, da essa approvato nella seduta del 30 marzo 1962, concernente la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia.

Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 10 aprile 1962, ha trasmesso copia della sentenza depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 29 ottobre 1954, n. 1073, e del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 (*sentenza 4 aprile 1962, n. 32*).

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella di iniziativa del deputato Cruciani:

« Norme integrative degli articoli 20 e 21 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, concernente provvedimenti per l'educazione fisica » (2615).

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgerla.

CRUCIANI. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cruciani.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Cruciani e Spadazzi:

« Modifiche alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli istituti di istruzione secondaria, di cui al 2° comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modifiche » (3670).

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgerla.

CRUCIANI. Mi rimetto alla relazione scritta.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cruciani.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Sciorilli Borrelli e Orlandi:

« Aumento dei compensi a favore dei componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali » (3662).

L'onorevole Sciorilli Borrelli ha facoltà di svolgerla.

SCIORILLI BORRELLI. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Sciorilli Borrelli.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge (213-B) e delle proposte di legge Simonacci e Borin (2778) e Gagliardi e altri (3031), sulla revisione dei film e dei lavori teatrali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge e delle proposte di legge Simonacci e Borin e Gagliardi e altri, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali.

Come la Camera ricorda, ieri sera abbiamo concluso la discussione e l'approvazione degli articoli 1, 12-bis e 12-ter.

Si dia lettura dell'articolo 2.

TOGNONI, *Segretario*, legge:

« La Commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la conces-

sione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.

Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria o amministrative, Presidente;

b) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe;

c) un funzionario del Ministero dell'interno, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe;

d) tre membri che non abbiano interessi diretti nei vari settori dell'industria cinematografica, designati dalla Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 85;

e) un insegnante di pedagogia.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

La Commissione di primo grado di revisione teatrale è composta e nominata secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi. I componenti di cui alla lettera d) del secondo comma sono sostituiti da tre membri, designati rispettivamente dalla Società italiana degli autori ed editori, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dal sindacato nazionale degli autori drammatici ».

Ricordo che il Governo ha proposto di sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

a) due magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria o amministrativa, che abbiano in servizio esercitato funzioni di magistrato di appello o equiparate o superiori;

b) un docente universitario di materie giuridiche;

c) un insegnante di pedagogia;

d) tre membri scelti rispettivamente da terne designate dalle associazioni di categoria dei registi, dei produttori e dei giornalisti cinematografici. Ove le associazioni di categoria non provvedano alle designazioni entro dieci giorni dalla richiesta, il Ministro per il turismo e lo spettacolo sceglie direttamente i membri non designati, sentita la Commis-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

sione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Esplica le funzioni di Presidente il magistrato che in servizio ha esercitato funzioni più elevate od, a parità di funzioni, il più anziano di età »;

di sopprimere il quarto comma;

di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione ».

Sarà bene che la Commissione dica subito se accetta questi emendamenti del Governo.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. La maggioranza della Commissione accetta gli emendamenti del Governo, purché i magistrati siano ridotti da due ad uno, introducendo in luogo del secondo un docente di sociologia o di psicologia. (*Commenti a sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lajolo, De Grada, Viviani Luciana, Natta, Seroni, Guidi, Ravagnan, Liberatore e Barbieri hanno proposto di sopprimere l'articolo 2.

DE GRADA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GRADA. Ormai, approvato l'articolo 1, mi sembra che non possiamo fare a meno di ritirare il nostro emendamento soppressivo. Tuttavia, signor Presidente, mi permetta di fare alcune osservazioni che riguardano la sostanziale gravità di questo articolo. Se anche negli emendamenti governativi è prevista una diversa composizione di questa commissione, con un certo indubbio miglioramento della stessa (e qui non starò a ripetere gli argomenti per cui è difficile che gli autori cinematografici diventino i critici di loro stessi, anche per la posizione che essi assumerebbero nei riguardi dei loro colleghi, questione che è già stata posta nella discussione generale), voglio tuttavia far presente il fatto che questa commissione mantiene la sua investitura dall'esecutivo, nulla innovando rispetto ad oggi in quanto noi sappiamo bene che la gravità dell'esistenza di una commissione di censura è proprio derivante dal fatto che la sua investitura proviene dall'esecutivo.

Mi sembra, quindi, che le istanze di spolticizzazione e di sburocratizzazione che vengono affacciate dall'emendamento governativo vengano poi sostanzialmente a man-

care quando si vede che anche una diversa composizione di questa commissione comporta sempre un limite, che è, appunto, quello della sua derivazione dall'esecutivo.

L'esistenza poi di questa commissione non ha per niente impedito un intervento della magistratura ogni volta che se ne è presentato il caso, tanto è vero che abbiamo constatato più volte una grave menomazione dello stesso potere dell'esecutivo allorché la magistratura interveniva una volta che il film aveva già avuto il nulla osta dall'esecutivo stesso.

Un ultimo elemento è che questa commissione agisce su un terreno che non è ben specificato, ma è assolutamente vago: questa commissione dovrebbe in pratica stabilire se il film in oggetto è arte o non è arte, esprimendo un giudizio critico assolutamente fuori della sua competenza. Infatti, ognuno ammette che se il sentimento del pudore — come si dice — viene violato in sede artistica, ciò possa avere una giustificazione (e lo abbiamo sentito anche dai colleghi della democrazia cristiana); in mancanza di tale carattere artistico, il film si manterrebbe, invece, su un terreno puramente erotico e pornografico.

Ora, mi sembra che queste tre argomentazioni dovrebbero essere attentamente considerate anche da coloro che hanno appoggiato l'emendamento governativo.

Rimane, quindi, sostanzialmente una svalutazione del risultato positivo che l'articolo 2 emendato dal Governo comporterebbe; rimane, quindi, il fatto grave che si vuole con una commissione di censura cercare di impedire quella sostanziale libertà dell'arte che noi abbiamo invocato.

PRESIDENTE. L'onorevole Orlandi ha proposto, al secondo comma, di sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) un magistrato a riposo della giurisdizione ordinaria o amministrativa »;

al secondo comma, di sopprimere la lettera b);

al secondo comma, di sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) un insegnante di pedagogia a psicologia designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione »;

al secondo comma, lettera d), di sostituire le parole « dei registi, dei produttori », con le parole: « degli industriali cinematografici, degli autori ».

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

ORLANDI. Nel testo governativo i membri della commissione sono stati portati a sette. Io chiedo di portarne il numero da sette a cinque. Mi auguravo che il relatore per la maggioranza venisse incontro alla mia richiesta almeno con una proposta di carattere transattivo, perché, se non sono male informato, il ministro sembrerebbe disposto ad accettare una commissione formata da sei membri. In caso di parità, ovviamente, il voto del presidente sarebbe determinante. Sostituendo, come suggerisce l'onorevole Riccio, ad uno dei due magistrati un professore di psicologia (che non so quale funzione potrebbe esercitare) non si riuscirebbe a risolvere nulla. Sarebbe, invece, già un passo avanti se il numero dei magistrati venisse ridotto ad uno, senza sostituzione, in modo da spostare l'equilibrio della composizione della commissione, in cui verrebbe a diminuire il peso dell'esecutivo. Se, ad ogni modo, venisse soppressa la lettera b) del testo della Commissione, il peso dei rappresentanti delle categorie sarebbe prevalente e potremmo avviarci sempre più verso quella forma di autocensura che è nei nostri voti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Barzini e Bozzi hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« La Commissione alla quale è demandato in primo grado il parere per la proiezione in pubblico dei film delibera per sezioni il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro »;

e di sostituire, al secondo comma, la lettera d) con la seguente:

« d) tre membri nominati in seguito a scelta su altrettante terne di nomi indicate dalle organizzazioni più rappresentative rispettivamente dei produttori, degli scrittori e dei critici cinematografici ».

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato ad illustrare questi emendamenti.

Gli onorevoli Paolicchi, Ferri, Matteotti Matteo, Mariani, Anderlini, Jacometti, Greppe, Di Nardo, Paolucci, Schiavetti, Borghese e Giolitti hanno proposto di sostituire, nel testo dell'emendamento del Governo, al secondo comma, la lettera a) con la seguente:

« a) un magistrato delle giurisdizioni ordinaria o amministrativa che eserciti funzioni di magistrato d'appello o equiparate o superiori, designato dal Consiglio superiore della magistratura »;

di aggiungere al secondo comma, lettera b), in fine le parole: « designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione »;

di sostituire al secondo comma, la lettera c) con la seguente:

« c) un docente universitario di pedagogia designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione »;

di sopprimere al secondo comma, secondo capoverso, le parole: « che in servizio ha esercitato funzioni più elevate od, a parità di funzioni, il più anziano di età »; e di aggiungere al secondo comma, in fine, il seguente periodo (salvo coordinamento):

« Per le prime designazioni, previste dalle lettere a), b) e c) il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio superiore della pubblica istruzione sono convocati entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge ».

MATTEOTTI MATTEO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI MATTEO. In sede di discussione generale abbiamo mosso alcune critiche all'emendamento governativo relativo alla composizione delle commissioni amministrative di censura. Rinnoviamo tali critiche in questa sede.

Il primo emendamento riguarda il numero dei componenti della commissione, che noi chiediamo venga ridotto da sette a sei. Ci sembra infatti che il numero dei componenti di ciascuna commissione sia eccessivamente elevato e che le commissioni possano trovarsi in difficoltà nello svolgimento del loro compito, ove si consideri che ogni anno dovranno passare attraverso il vaglio censorio circa seicento lavori cinematografici e teatrali.

Gli altri emendamenti riguardano la designazione dei componenti della commissione nominati dal Governo. Noi chiediamo che il magistrato sia designato dal Consiglio superiore della magistratura e il pedagogista, nonché il docente di discipline giuridiche, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per evitare gli inconvenienti pratici che questo nuovo sistema di nomina potrebbe determinare, è previsto che la designazione dei tre commissari da parte dei due alti consessi debba avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Ritengo doveroso far presente all'onorevole Matteotti che, ove il primo emendamento da lui svolto dovesse

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

essere approvato, occorrerebbe integrarlo con una norma che disciplini il funzionamento della commissione in caso di parità di voti. Una norma del genere si impone, ed è del resto prevista dai codici, quando si tratta di collegi formati da un numero pari di membri.

La onorevole Vittoria Titomanlio ha proposto di sostituire al secondo comma, lettera a), dell'emendamento governativo le parole: «due magistrati», con le parole: «un magistrato»;

e di aggiungere al secondo comma, lettera c), le parole: «un insegnante di psicologia».

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TITOMANLIO VITTORIA. I due emendamenti sono già stati illustrati dal presidente della Commissione, onorevole Riccio, che, se ho ben compreso, si è dichiarato favorevole a sostituire uno dei due magistrati con un insegnante di psicologia o di sociologia.

L'accoglimento di questi due emendamenti, pur mantenendo il numero dispari, darebbe alla commissione un maggiore equilibrio dal punto di vista didattico e soprattutto pedagogico.

PRESIDENTE. L'onorevole Terragni ha proposto di sostituire, al secondo comma dell'emendamento governativo, le lettere c) e d) con la seguente:

«c) uno psichiatra, uno psicologo, un insegnante di pedagogia ed un padre di famiglia di età non inferiore ai 40 anni, e non interessati comunque nelle industrie cinematografiche e teatrali».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TERRAGNI. Il mio emendamento è inteso ad eliminare dalla commissione, i cui componenti rimangono in numero di sette, i rappresentanti di enti od organismi interessati economicamente alla produzione dei film. La proposta mira, cioè, ad escludere che i controllati possano diventare controllori.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Simonacci, Piccoli, De' Cocci, Restivo, Berté, Radi e Conci Elisabetta hanno proposto di sostituire al secondo comma dell'emendamento governativo, lettera d), le parole: «dei produttori», con le parole: «rappresentanti dell'industria cinematografica».

L'onorevole Simonacci ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SIMONACCI. L'emendamento mira a consentire una più effettiva rappresentanza dell'industria cinematografica, tenendo conto dell'esistenza non soltanto dei produttori, ma anche dei distributori e degli esercenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. In linea di massima siamo favorevoli agli emendamenti proposti dal Governo, che prevedono la formazione delle commissioni di censura con la presenza di due magistrati a riposo, di un docente di materie giuridiche, di un insegnante di pedagogia e di tre membri rappresentanti le categorie interessate. Siamo favorevoli alla sostituzione delle rappresentanze dei produttori con rappresentanti dell'industria cinematografica, così come ha proposto l'onorevole Simonacci, perché ciò consente maggiori possibilità di scelta.

Qualora poi si dovesse passare ad una subordinata ed eliminare uno dei magistrati a riposo lasciandone uno soltanto, secondo quanto hanno suggerito il presidente della Commissione e l'onorevole Titomanlio, lo si potrebbe sostituire con un insegnante di psicologia o qualcosa di analogo, purché i membri delle commissioni rimanessero sempre sette.

Non siamo d'accordo sulla riduzione dei componenti, poiché le difficoltà di ordine pratico che sono state accennate possono superarsi. Le sezioni saranno parecchie e potranno espletare questo lavoro delicato, del quale ci sono note le difficoltà. Comunque non credo che riducendo di una unità i componenti delle commissioni si possa accelerare il lavoro che va espletato con quella rapidità che tutti ci auguriamo. Nel caso in cui si dovesse ridurre il numero dei componenti le commissioni, è ovvio che, trattandosi di un collegio formato di un numero pari di membri, dovrebbe essere prevalente il voto del presidente per quanto concerne le decisioni che verranno adottate.

Non credo si possano accettare gli emendamenti Barzini, che lasciano imprecisato il numero dei componenti le commissioni.

In ordine alle proposte avanzate dagli onorevoli Orlandi e Paolicchi dobbiamo esprimere parere contrario, perché tra l'altro non è accettabile, come ho detto, la riduzione del numero dei componenti. Per quanto concerne il magistrato in attività di servizio abbiamo spiegato in sede di discussione le ragioni per le quali riteniamo che occorra far capo al

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

magistrato a riposo, perché quello in servizio ha una funzione ben precisa, che è quella di far parte di organi giurisdizionali. Per quanto infine riguarda l'emendamento Teragni, la Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

FOLCHI, Ministro del turismo e dello spettacolo. A taluni emendamenti ritengo di avere già risposto implicitamente nel mio intervento di ieri mattina. Comincerò da quelli del gruppo comunista.

Non so come si sia tornati sul problema di possibili conflitti tra gli organi del potere amministrativo e gli organi del potere giudiziario. Se dovessimo eliminare dal nostro ordinamento questi conflitti, forse elimineremmo una delle garanzie democratiche, che qualche volta risiedono proprio nella possibilità del contrasto tra questi organi. Se mai il conflitto riveste ben altra gravità quando si sia aperto tra organi uguali dello stesso potere giudiziario, cioè quando due magistrati abbiano giudicato diversamente. Allora il conflitto assume un carattere di gravità, ed è proprio a questa preoccupazione che si propongono di ovviare le disposizioni che esamineremo successivamente e che riguardano l'unicità di giurisdizione.

Per quando concerne l'investitura dei membri delle commissioni, il potere esecutivo può avere rinunciato ad esservi direttamente rappresentato con propri funzionari, ma ritengo che il Governo non possa in alcun caso rinunciare al diritto di scelta fra una categoria di galantuomini che hanno amministrato la giustizia per tutta la loro vita.

Non si può rinunciare a questo diritto neppure per una ragione pratica. Prendiamo il caso che il docente di pedagogia dovesse essere designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione: correremmo il rischio di paralizzare tutta la vita cinematografica italiana se dovessimo aspettare trenta giorni per avere le designazioni. Dal giorno in cui la legge entrerà in vigore ogni attività rischierebbe di cessare, dal momento che le attuali commissioni non avranno più ragione di sussistere e le nuove non saranno state ancora costituite. Quindi sono contrario agli emendamenti del gruppo comunista.

Sono favorevole incondizionatamente all'emendamento Simonacci, il quale nella sostanza corrisponde meglio al concetto espresso nell'emendamento governativo.

Per quanto riguarda il secondo emendamento Titomanlio, vorrei osservare che bi-

sognerebbe chiarire innanzi tutto quali sono le materie alle quali l'onorevole Titomanlio intende riferirsi. Infatti, non si può dire approssimativamente: «di psicologia o di qualche altra materia». Innanzi tutto, quante sono le cattedre di psicologia esistenti in Italia? Non so neppure se vi siano cattedre di quella materia in tutte le facoltà, a meno che non ci si debba riferire alle cattedre di filosofia...

RICCIO, Presidente della Commissione. L'emendamento parla di un docente di psicologia.

FOLCHI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Mi pare che non siano molte queste cattedre.

RICCIO, Presidente della Commissione. Esiste la cattedra di psicologia nelle facoltà di filosofia, di giurisprudenza e di medicina.

FOLCHI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Comunque faccio presente all'onorevole Titomanlio la difficoltà di poter disporre di un certo numero di professori di psicologia per le diverse commissioni, disposti a venire dai vari atenei per farne parte. A me sembra che in questo modo complichiamo alquanto le cose.

Per quanto riguarda i magistrati a riposo, ho detto già ieri chiaramente le ragioni per le quali ci si era riferiti a questa categoria di persone. Contro la partecipazione dei magistrati in servizio si erano addotti motivi polemici, e ricordo che il guardasigilli di allora disse che era preferibile che i magistrati in servizio attivo non facessero parte di commissioni di censura. Questo orientamento fu fatto proprio dal Senato, e pertanto fu adottata la formula dei magistrati a riposo.

Per quanto concerne, infine, la proposta più delicata, quella che viene dal primo emendamento Titomanlio e dall'onorevole Orlandi, il quale ha voluto ricordare i colloqui che ebbi occasione di avere con lui, non vorrei essere frainteso. Il Governo è favorevole alla commissione composta da sette membri e, qualora la composizione della commissione fosse ridotta a sei membri con l'eliminazione di uno dei due magistrati previsti, faccio presente che io mi sono preoccupato in quei colloqui e mi preoccupa in questo momento della opportunità che la presidenza della commissione spetti all'unico magistrato a riposo che vi rimanesse. Ma questa non è che una subordinata. In linea principale riaffermo che il punto di vista del Governo è ancora sfavorevole ad una commissione composta di sei membri.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

LAJOLO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAJOLO, *Relatore di minoranza*. Mi sembra che il ministro abbia equivocato sui nostri emendamenti, perché essi parlano di soppressione.

Pertanto, dichiariamo che, tenute ferme le riserve ora illustrate dall'onorevole De Grada e che si riferiscono alla nostra posizione di fondo per l'abolizione della censura, appoggiamo gli emendamenti dei compagni socialisti per quanto riguarda la composizione delle commissioni, ritenendo nello stesso tempo che le difficoltà accennate dal ministro in ordine alle designazioni non sussistano. Per evitare le difficoltà bisognerebbe eliminare le commissioni, come noi proponiamo, abolendo la censura amministrativa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Poiché gli onorevoli Barzini e Bozzi non sono presenti, s'intende che abbiano ritirato il loro emendamento al primo comma.

Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione:

« La Commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro ».

(È approvato).

Per il secondo comma prendiamo a base il testo dell'emendamento governativo.

Pongo in votazione la prima parte del secondo comma:

« Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al ministro per il turismo e lo spettacolo. Ciascuna sezione si compone di: ».

(È approvata).

Proseguendo, per l'alinea a) vi è la proposta Titomanlio di sostituire due magistrati a riposo con un magistrato a riposo, mentre con l'emendamento Paolicchi si propone di sostituire i due magistrati a riposo con uno in servizio, designato dal Consiglio superiore della magistratura. A proposito di questo emendamento vorrei fare un'osservazione di carattere oggettivo, e cioè che il Consiglio superiore della magistratura non può designare il magistrato della giurisdizione amministrativa, che pure è previsto, alternativamente con quello della giurisdizione ordinaria, dall'emendamento stesso.

Ad ogni modo ora pongo in votazione l'emendamento Orlandi-Titomanlio, diretto

a sostituire le parole: « due magistrati », con le altre: « un magistrato ».

(È approvato).

Pongo in votazione le parole: « a riposo ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non sono approvate).

Onorevole Ferri, concordiamo adesso la formula per quanto riguarda il primo emendamento Paolicchi, di cui ella è cofirmatario.

FERRI. Lasciando le parole: « o amministrativa », noi rinunceremmo alla formulazione: « designato dal Consiglio superiore della magistratura ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole: « della giurisdizione ordinaria ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione le parole: « o amministrativa ».

(Non sono approvate).

Passiamo alla formula: « che eserciti funzioni di magistrato d'appello o equiparate o superiori », di cui all'emendamento Paolicchi.

Onorevole Ferri, insiste per la votazione?

FERRI. Sì, signor Presidente. La nostra formula è essenziale dopo che la Camera ha respinto il testo governativo là dove esso parlava di magistrati a riposo.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Propongo la formula: « che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di Cassazione o equiparate ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta la formula suggerita dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Ferri?

FERRI. Accettiamo anche noi la dizione del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la dizione: « che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di Cassazione o equiparate ».

(È approvata).

Passiamo alla dizione: « designato dal Consiglio superiore della magistratura ».

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Vi è da obiettare che istituzionalmente ciò non rientra nei poteri del Consiglio superiore della magistratura.

FERRI. Ma se questo potere viene conferito con legge, non credo che l'obiezione sia valida.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

PRESIDENTE. Pongo in votazione la dizione: « designato dal Consiglio superiore della magistratura ».

(È approvata).

L'alinea, dunque, è così formulata dopo le votazioni intervenute:

« a) un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura ».

Proporrei che per maggior chiarimento l'alinea b) fosse così modificata:

« b) un professore di ruolo o libero docente di materie giuridiche ».

Pongo in votazione questa formula.

(È approvata).

Passiamo alla successiva alinea del testo del Governo:

« c) un insegnante di pedagogia ».

Qui si pone il secondo emendamento Titomanlio, che propone di aggiungere anche « un insegnante di psicologia ». Poiché abbiamo ridotto a sei il numero dei componenti, debbo richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul rilievo della Commissione, la quale insiste perché il numero sia di sette, per evidenti ragioni. Si dovrebbe vedere quale altro elemento inserire.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Potremmo votare intanto sulle parole: « un insegnante di pedagogia », e quindi sull'emendamento Titomanlio.

PRESIDENTE. Vi è poi l'emendamento Paolicchi, che propone di sostituire la dizione con: « un docente universitario di pedagogia designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Senza intervenire nel merito, pongo a disposizione della Commissione il ruolo di anzianità delle università, in cui rilevo che gli ordinari di pedagogia e psicologia sono in numero limitato.

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. Dato il numero delle Commissioni e l'esigenza del loro rapido funzionamento, torna opportuno consentire una larga possibilità di scelta, evitando di porre limiti che mettano in difficoltà il Ministero nella nomina dei componenti le commissioni stesse. Pertanto mi pare che potremmo adottare la formula più ampia, che consenta la scelta tra i docenti universitari di pedagogia ed

anche tra gli insegnanti di pedagogia, psicologia e filosofia delle scuole secondarie.

PRESIDENTE. Qui è necessaria la massima precisione, per evitare imbarazzi al ministro nonché ricorsi ed impugnative. Prendiamo le designazioni come risultano dagli statuti giuridici e dagli statuti delle università e dall'ordinamento degli istituti di scuola media.

Quanto alle università, ho riscontrato nel ruolo di anzianità che esiste una cattedra di pedagogia, però ho sentito il dovere di dire che non mi pare che siano molti i titolari (sono circa dieci). Volete dire solo « professore di ruolo di pedagogia » od aggiungere « libero docente »? L'indicazione della cattedra è precisa: pedagogia. Dove bisogna essere altrettanto precisi è per quanto riguarda la formula delle scuole secondarie perché, secondo i miei antichi ricordi, nei licei abbiamo solo la cattedra di filosofia, mentre nelle scuole magistrali abbiamo la cattedra di pedagogia e filosofia. Se volete limitarvi solo alla pedagogia, dite: « professore di scuola media di pedagogia ». Che poi la cattedra riunisca pedagogia e filosofia non importa.

Ora, io indicherò tutta la sfera delle posizioni possibili, per adottare formulazioni letteralmente tecniche. Le posizioni sono: professore di ruolo di università di pedagogia; libero docente di università di pedagogia; professore di scuola media di pedagogia e filosofia, perché pare che la cattedra sia unica. Queste formule rendono possibile uscire anche fuori dell'università, il cui ambiente è ristretto, come già vi ho fatto osservare.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. La sua indicazione, signor Presidente, è esatta; dobbiamo solo tenere presente che oltre all'università esiste il magistero. La formula potrebbe essere pertanto la seguente: « un professore o docente di pedagogia nelle università o istituti di magistero o istituti equiparati o un insegnante di pedagogia ». Quando diciamo « insegnante di pedagogia », giacché negli istituti magistrali la cattedra di pedagogia esiste, ma l'insegnante è quello stesso di filosofia, individuiamo bene chi deve considerarsi come insegnante di pedagogia.

PRESIDENTE. Credo che questa formula possa andare, perché con essa si evita di passare ai professori di sola filosofia, che non hanno una specifica preparazione di pedagogia.

FERRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

FERRI. Noi siamo a favore della prima parte della formula testè proposta, che riguarda i professori universitari, ma contro l'ultima parte, che riguarda l'inclusione degli insegnanti di pedagogia delle scuole secondarie. Chiediamo quindi che queste due parti siano votate separatamente, insistendo anche sul nostro emendamento sostitutivo della alinea c) per quanto riguarda le parole: « designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Devo ricordare a tutti coloro che hanno collaborato all'elaborazione della legge che per quanto riguarda il docente di pedagogia la sfera di scelta doveva comprendere anche gli insegnanti di questa materia nelle scuole medie superiori. Il Governo rimane fermo a questa formula, che è quella risultante dall'accordo che ha portato alla formulazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Riccio?

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Noi vogliamo che vi sia un insegnante che abbia esperienza dell'anima giovanile. È opportuno pertanto poter scegliere anche fra gli insegnanti di pedagogia delle scuole secondarie, cioè degli istituti magistrali. Il professore universitario ha indubbiamente una larga esperienza, ma essa è in rapporto a giovani di una certa età. Noi ci preoccupiamo invece dell'età evolutiva, che è inferiore ai 18 anni. Prego quindi l'onorevole Ferri di non insistere sul suo emendamento.

PRESIDENTE. Poiché vi è una richiesta di votazione per divisione, pongo in votazione la prima parte della formula:

« c) un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o istituti equiparati ».

(È approvata).

Quanto alla seconda parte, si è obiettato che è inutile parlare di professori di filosofia e pedagogia, perché in questo modo ci si potrebbe riferire anche ai professori di sola filosofia. Qui si vogliono invece i pedagoghi delle scuole magistrali.

LACONI. La specializzazione riguarda filosofia e pedagogia.

PRESIDENTE. Appunto: si vince un concorso per una cattedra di filosofia e pedagogia. Ma qui si vorrebbe scegliere fra chi

insegna pedagogia. Allora la formula può essere la seguente:

« o un insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali ».

Poiché non vi sono obiezioni, pongo in votazione questa formula.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Pao-licchi, tendente ad aggiungere in fine alla alinea c) le parole:

« designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

(Non è approvato).

Passiamo ora all'emendamento Titomanlio Vittoria, tendente ad includere nella commissione un insegnante di psicologia. Si tratta di dare al testo di legge una formulazione precisa. A tale scopo va tenuto presente che mentre l'insegnamento di psicologia è previsto dall'ordinamento universitario, come risulta dai ruoli di anzianità, nelle scuole medie non vi è uno specifico insegnamento di psicologia.

DE GRADA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GRADA. Ritengo doveroso far presente che nelle scuole medie non esiste un autonomo insegnamento di psicologia, ma esiste una cattedra di filosofia, pedagogia e psicologia; quest'ultima materia viene quindi insegnata nell'ambito generale della filosofia e della pedagogia. Ora, così stando le cose, la categoria nella quale, sempre nell'ambito delle scuole medie, dovrebbe essere scelto il docente di psicologia è la stessa nell'ambito della quale dovrebbe essere scelto l'insegnante di pedagogia di cui alla formula testè approvata per l'alinea c).

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo utile precisare che i docenti degli istituti magistrali insegnano, oltre che filosofia e pedagogia, anche psicologia, pur senza avere una specializzazione in questa materia. L'insegnamento della psicologia, insomma, non è autonomo, ma viene esercitato nell'ambito unitario della cattedra.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Come i colleghi sanno, è discusso innanzi tutto che esista una scienza che si chiami psicologia. La cosiddetta dottrina della psicologia deriva da certe correnti di pensiero del primo '900 che hanno

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

mantenuto qualche residuo nel nostro ordinamento scolastico, al livello dell'insegnamento medio (nelle magistrali) ed a livello universitario. A livello universitario, però, secondo la vecchia matrice positivista che ha dato luogo a questa scienza, l'insegnamento della psicologia sperimentale è nelle mani dei medici, degli psichiatri, ed è insomma uno degli insegnamenti collaterali della medicina. Mi chiedo se una specializzazione di questo tipo a livello universitario possa avere rilievo ai fini che vogliamo perseguire.

ALICATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Vorrei ricordare che noi stiamo elaborando (purtroppo, dal mio punto di vista) una commissione di revisione di opere artistiche, una commissione, cioè, in primo luogo chiamata a giudicare se ciò che vede è arte, e quindi, in quanto tale, non possa offendere il buon costume; oppure se non è arte. Non mettiamoci troppi pediatri o psichiatri. Stiamo studiando la composizione di una commissione di revisione per opere cinematografiche: non ricerchiamo nuove discipline strane.

PRESIDENTE. Penso che potremmo adottare la dizione: « un professore di ruolo o libero docente di psicologia nelle università o istituti equiparati ».

Poiché non vi sono obiezioni, pongo in votazione questa formulazione.

(È approvata).

Passiamo all'alinea d). Onorevole Terragni, mantiene il suo emendamento?

TERRAGNI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti degli onorevoli Orlandi e Simonacci sono analoghi, possiamo considerarli unificati, dando luogo all'emendamento Simonacci-Orlandi.

BERTE'. Signor Presidente, nell'emendamento Simonacci figura anche la mia firma. Ciò è dovuto probabilmente ad un errore di stampa. Chiedo che venga cancellata.

PRESIDENTE. Sarà fatto.

ALICATA. Signor Presidente, chiedo la votazione per divisione del testo governativo, in quanto noi intendiamo votare per l'inclusione dei rappresentanti dei registi e dei giornalisti cinematografici, ma non per quella dei produttori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la formula: « tre membri scelti rispettivamente da terne designate dalle associazioni di cate-

goria dei registi e dei giornalisti cinematografici ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Simonacci-Orlandi, che assorbe ovviamente tutti gli altri emendamenti concorrenti e derivati ed è accettato dalla Commissione e dal Governo: « dei rappresentanti dell'industria cinematografica ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultima parte della alinea d):

« Ove le associazioni di categoria non provvedano alle designazioni entro dieci giorni dalla richiesta, il ministro per il turismo e lo spettacolo sceglie direttamente i membri non designati, sentita la commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897 ».

(È approvata).

Pongo in votazione il terzo comma del testo della Commissione, a cui non sono stati proposti emendamenti:

« I componenti della commissione sono nominati con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni ».

(È approvato).

Pongo in votazione il comma:

« Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato ».

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Governo:

« Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione ».

(È approvato).

Rimane così precluso l'emendamento Paolicchi al secondo capoverso, riguardante la presidenza della commissione.

Onorevole Ferri, insiste sull'ultimo emendamento Paolicchi, di cui ella è cofirmatario, riguardante la convocazione del Consiglio superiore della magistratura?

FERRI. Lo ritiro.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

PRESIDENTE. Torniamo ora al testo della Commissione. Sono pure preclusi, per effetto delle precedenti votazioni, i tre emendamenti Orlandi e l'ultimo emendamento Barzini-Bozzi al medesimo testo.

Pongo in votazione il quarto comma del testo della Commissione, del quale il Governo ha chiesto la soppressione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso come risulta dalle votazioni fin qui effettuate:

« La Commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.

Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

a) un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) un professore universitario di ruolo o libero docente di materie giuridiche;

c) un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o istituti equiparati, o un insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali;

d) un professore di ruolo o libero docente di psicologia nelle università o istituti equiparati;

e) tre membri scelti rispettivamente dalle categorie designate dalle associazioni di categoria dei registi, dei rappresentanti dell'industria cinematografica e dei giornalisti cinematografici. Ove le associazioni di categoria non provvedano alle designazioni entro dieci giorni dalla richiesta, il Ministro per il turismo e lo spettacolo sceglie direttamente i membri non designati, sentita la Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla

carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

TOGNONI, *Segretario*, legge:

« La Commissione di secondo grado è composta da due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate di volta in volta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

La Commissione è presieduta dal Presidente più anziano delle due sezioni ».

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La Commissione è presieduta dal Presidente delle due sezioni che in servizio ha esercitato funzioni più elevate od, a parità di funzioni, dal più anziano di età ».

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Esplica le funzioni di segretario il segretario avente qualifica più elevata od, a parità di qualifica, il più anziano delle due sezioni ».

Gli onorevoli Vestri, Ravagnan, De Grada, Lajolo, Viviani Luciana e Liberatore hanno proposto di sopprimere l'intero articolo.

L'onorevole Vestri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VESTRI. Il nostro emendamento si inquadrava nella regolamentazione della materia proposta dal nostro gruppo e non accolta dalla Camera: rinunciamo pertanto ad esso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Paolicchi, Ferri, Matteotti Matteo, Mariani, Anderlini, Jacometti, Greppi, Di Nardo, Paolucci, Schiavetti, Borghese e Giolitti hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « che in servizio ha esercitato », con le parole: « che eserciti ».

Questo emendamento va senz'altro incorporato nel testo dell'articolo 3, tenuto conto della nuova formulazione dell'articolo 2 votata ora dalla Camera.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. D'accordo. La Commissione accetta anche gli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con gli emendamenti del Governo e con l'emendamento Paolicchi:

« La Commissione di secondo grado è composta di due sezioni unite della Commis-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

sione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate di volta in volta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

La Commissione è presieduta dal magistrato che eserciti funzioni più elevate o, a parità di funzioni, dal più anziano delle due sezioni.

Esplica le funzioni di segretario il segretario avente qualifica più elevata o, a parità di qualifica, il più anziano delle due sezioni ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

TOGNONI, *Segretario*, legge:

« Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore dell'opera in revisione può e, se egli ne faccia richiesta, essere udito.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente ».

PRESIDENTE. L'emendamento soppressivo Zoboli-Lajolo, dopo le votazioni precedenti, deve considerarsi precluso. Gli onorevoli Barzini e Bozzi hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado il produttore dell'opera cinematografica o l'autore dell'opera teatrale possono e, se ne fanno richiesta, devono essere uditi ».

L'onorevole Barzini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BARZINI, *Relatore di minoranza*. Poiché l'abolizione della censura è stata respinta dalla Camera, tutti gli altri emendamenti sostitutivi al procedimento proposto dal Governo, a nostro avviso, non hanno più alcun motivo di essere. Pertanto, vi rinuncio.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Calabrò, Almirante, Anfuso, Angioy, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio Ernesto, De Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Roberti, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi, hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ciò è richiesto, devono essere uditi ».

L'onorevole Calabrò ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CALABRÒ. Parlo a titolo personale e non a nome del mio gruppo. Vorrei far rilevare che se è consentito nell'adunanza di primo grado come in quella di secondo grado che l'autore possa essere udito ove ne faccia richiesta, sarebbe opportuno che questa possibilità fosse anche concessa al rappresentante della ditta che ha prodotto il film.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Calabrò?

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Voglio fare un rilievo. Nel testo di legge accettato dalla Commissione, sia avanti la commissione di primo grado sia a quella di secondo grado l'autore dell'opera in revisione, se ne faccia richiesta, deve essere udito. Se è così, è opportuno che analoga facoltà di essere inteso venga accordata al richiedente del nulla osta. L'autore potrebbe non essere italiano, e, comunque, chi chiede il nulla osta, sia di film italiani sia di quelli esteri, è il portatore effettivo di un interesse degno di tutela. Vorremmo raccomandare al Governo di accettare, per questa parte, l'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo, per ragioni che sono già state prospettate, non ritiene che la facoltà di audizione concessa all'autore del lavoro possa essere estesa al produttore del film, non sussistendo analoghi motivi giustificativi. Pertanto il Governo è contrario all'emendamento Calabrò.

ALICATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. La differenza tra il testo della Commissione e l'emendamento Calabrò non è di scarsa entità. Data la situazione che si è creata, noi siamo favorevoli al testo della Commissione, perché se ha un senso, come ha sottolineato l'onorevole ministro, che l'autore sia chiamato a difendere le ragioni della propria opera, a dare spiegazioni che possano illuminare il giudizio della commissione, non vi è alcuna ragione che giustifichi l'intervento di colui che chiede il nulla osta, il quale spesso non è nemmeno il produttore del film, ma addirittura, qualche volta, il noleggiatore.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Ma il portatore del diritto chi altri è se non chi chiede il nulla osta? Chi se non lui ha il diritto di ricorrere alla commissione di secondo grado e di adire il Consiglio di Stato?

ALICATA. L'autore, colpito in una cosa per lui decisiva, qual è la sua creazione, la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

sua opera! Egli più di ogni altro ha diritto di difendere la sua opera!

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Non vi è dubbio che l'autore abbia questo diritto: l'autore però non può adire la commissione di secondo grado né il Consiglio di Stato. Soltanto chi chiede il nulla osta ha questo diritto.

ALICATA. Credo che il testo della Commissione abbia un significato. Se la commissione di revisione vuol colpire un'opera, è logico che l'autore venga ammesso a spiegare le ragioni estetiche della sua opera. Il produttore invece può introdurre elementi di natura estranea che in certi casi possono andare contro il diritto dell'autore a difendere la propria creazione artistica. Questo è il problema.

Per questo io sono d'accordo col testo della Commissione, che può presentare qualche piccola imprecisione formale (io non sono giurista come lei, onorevole ministro), ma di cui comprendo la sostanza e lo spirito. L'emendamento Calabrò introduce invece un elemento estraneo. Sono contrario ad esso in modo assoluto e prego la Commissione di riflettere sulla profonda differenza di sostanza che vi è fra il testo da essa approvato e l'emendamento Calabrò.

Tutti in quest'aula, anche i colleghi di gruppo dell'onorevole Calabrò, hanno criticato l'eccessiva importanza data ai produttori nelle commissioni di revisione. Ora invece l'onorevole Calabrò propone di dar loro altri diritti, se non poteri, che il testo della Commissione non concede. Chiedo perciò che la Commissione mantenga fermo il suo testo.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. In sostanza noi stiamo facendo una legge che tratta della revisione dei film e della concessione del nulla osta. È chiaro che la decisione della commissione di revisione in un certo senso ha una natura giurisdizionale. Il contraddittorio con chi si stabilisce? Capisco che l'autore sia il portatore di una certa impostazione ideologica ed artistica; ma a chi è riconosciuto da questa legge l'interesse ad agire in secondo grado e davanti al Consiglio di Stato? Precisamente al richiedente il nulla osta. Quindi, se vi è uno che deve essere ascoltato per far valere le proprie ragioni, questi è precisamente colui che richiede il nulla osta. Ecco perché, sotto un aspetto globale, l'autore deve avere questo diritto perché può portare certe preoccupazioni ed esporre certe situazioni, ma ragioni di giustizia impongono di dare tale facoltà anche al richiedente il nulla osta.

ALICATA. Ma il titolare del diritto creativo dell'opera d'arte è soltanto l'autore. Credo che sia opportuno fare intervenire solo colui che difende il valore artistico della propria opera. Per parlarci chiaramente, uno dei motivi per cui noi ed anche altri in quest'aula siamo contro la censura amministrativa dipende dal fatto che le commissioni di censura sono, a nostro avviso, strumenti di pasticci, di intralazzo e qualche volta anche di corruzione. È, quindi, necessario lasciar fuori il produttore e permettere che solo l'autore difenda le ragioni artistiche della propria creazione, altrimenti il produttore, per motivi particolari, accetterà tutti i compromessi.

Insistiamo, pertanto, perché si rimanga al testo della Commissione.

BORIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIN. Se la discussione continua ad avviarsi su questa china, non ne usciremo mai. Mi sembra evidente che, mentre per un'opera teatrale è facile stabilirne l'autore, per l'opera cinematografica è difficile stabilire se l'autore sia il soggettista o il regista o lo sceneggiatore, e così via.

Secondo me, è necessario che tanto l'autore (chiunque egli sia) quanto il richiedente del nulla osta possano essere ascoltati dalla commissione.

CALABRÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALABRÒ. Il procedimento che si svolge davanti alla commissione è una vera e propria udienza, nel corso della quale viene ascoltata una parte. A prescindere dal fatto che per l'opera cinematografica non è facile stabilire chi sia l'autore, è chiaro che il richiedente del nulla osta, chiunque esso sia, non può affatto influenzare le decisioni della commissione, ma è chiamato soltanto a dare lumi, a chiarire dubbi e perplessità.

PRESIDENTE. La Commissione ha nulla da aggiungere?

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. Penso che l'audizione consentita dall'articolo 4 costituisca una garanzia per gli interessati alla decisione della commissione, con procedura analoga a quelle vigenti nel nostro ordinamento davanti ad altre commissioni amministrative.

L'onorevole Calabrò chiede che, oltre all'autore, questa facoltà sia concessa anche al richiedente il nulla osta. In effetti può verificarsi che esista un interesse non soltanto dell'autore, il quale difende la propria opera, ma anche di chi richiede il nulla osta. In

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

tal caso, è necessario che anche quest'ultimo sia posto nelle condizioni di essere ascoltato dalla commissione. Ritengo, pertanto, che debba essere approvato l'emendamento Calabrò, anche in considerazione del fatto che la potestà di ricorso alla commissione di appello e quindi al Consiglio di Stato spetta proprio al richiedente il nulla osta.

Credo che questa nuova garanzia potrà in definitiva agevolare il compito della commissione.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Debbo ricordare che le ragioni per le quali questa norma era stata introdotta erano di natura estremamente elevata. Si voleva evidentemente che l'autore (c'è sempre un autore quando si tratta di opere di un certo impegno) potesse al momento opportuno illustrare i lineamenti della sua impostazione e della sua tematica.

Il richiedente del nulla osta ha sempre modo di farsi ascoltare, per la semplicissima ragione che introduce il ricorso presso la commissione d'appello con voluminosissime memorie, scritte talvolta da più illustri avvocati, in cui sono esposte tutte le ragioni di fatto e di diritto per cui non viene accettata la decisione della commissione di primo grado.

L'autore fino ad oggi non aveva questa facoltà. Questo è il fatto nuovo di notevole importanza sancito da questa legge.

Se poi si ritiene di dover fornire al richiedente il nulla osta anche la garanzia di un dibattito orale, non ho ragione di rifiutare le conclusioni della Commissione.

LAJOLO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAJOLO, *Relatore di minoranza*. Rimaniamo contrari a questa interpretazione. Giustamente l'onorevole ministro ha ricordato che è stato ammesso l'autore proprio perché le organizzazioni cinematografiche avevano proposto che fosse l'autore a discutere sul merito dell'opera, salvi i ricorsi normali stabiliti nella legge a favore del richiedente il nulla osta. Quindi riteniamo che la facoltà di audizione debba essere riservata all'autore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calabrò relativo all'aggiunzione della facoltà di audizione per colui che ha chiesto il nulla osta.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo che risulta dopo l'approvazione dell'emendamento Calabrò:

« Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

TOGNONI, *Segretario*, legge:

« Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film o alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati o rappresentati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi ».

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, sopprimere le parole: o alla rappresentazione teatrale ».

« Al secondo comma, sopprimere le parole: o rappresentati ».

L'onorevole Orlandi ha proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

del film possono assistere i minori di anni 16 in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale »;

nonché di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« È vietato abbinare alla proiezione dei film ai quali possano assistere anche i minori, la presentazione di spettacoli di futura programmazione dai quali i minori siano esclusi, se le sequenze proiettate siano tali da comportare l'esclusione dei minori ».

Poiché l'onorevole Orlandi non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questi emendamenti.

Gli onorevoli Calabrò, Almirante, Anfuso, Angioy, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, Ernesto De Marzio, De Michieli, Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Giuseppe Gonella, Antonio Grilli, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Roberti, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nullaosta, stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere i minori di anni 16 in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale ».

CALABRO'. Ritiro l'emendamento, signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alicata, Natta, Lajolo, Viviani, Luciana, De Grada, Seroni, Vestri, Guidi, Ravagnan, Barbieri e Sciorilli Borrelli hanno proposto di sostituire gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con i seguenti:

ART. ...

« Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita una Commissione alla quale è demandato il compito di esaminare preventivamente le opere cinematografiche e teatrali, al fine di giudicare se alla proiezione del film o alla rappresentazione teatrale debbano essere esclusi i minori degli anni 16, in relazione alla loro particolare sensibilità emotiva e alle esigenze della loro tutela morale.

La Commissione è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario, designato dal Consiglio superiore della magistratura.

La Commissione è composta di:

a) tre esperti sui problemi di psicologia infantile, pedagogia e psichiatria, designati dal Ministero della pubblica istruzione;

b) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) due rappresentanti dei produttori scelti in una terna designata dall'Unione nazionale produttori;

d) due rappresentanti degli autori cinematografici, scelti nell'ambito di una terna designata dall'A.N.A.C.;

e) due critici cinematografici, scelti nell'ambito di una terna designata dal Sindacato giornalisti cinematografici.

Le opere cinematografiche e teatrali che non verranno presentate all'esame della Commissione, saranno equiparate, a tutti gli effetti, a quelle vietate ai minori di 16 anni.

La Commissione trasmette agli interessati un giudizio motivato entro giorni 30. Se entro tale data il giudizio non è stato pronunciato, l'opera viene ritenuta permessa ai minori ».

ART. ...

« Contro le decisioni motivate della Commissione di cui all'articolo precedente, è ammesso reclamo alla Commissione d'appello che sarà presieduta da un Magistrato di cassazione e composta secondo gli stessi criteri di quella di prima istanza ».

ART. ...

« I componenti di entrambe le Commissioni sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e restano in carica per due anni ».

ART. ...

« Nello stesso modo in cui agli articoli precedenti, sono composte e nominate le Commissioni di primo grado e di appello per l'esame e giudizio dei lavori teatrali relativamente alla ammissibilità della presenza agli spettacoli dei minori degli anni 16. I componenti di cui alla lettera e), d) e c) dell'articolo... sono scelti, rispettivamente, tra i critici teatrali, tra gli autori drammatici, e tra i rappresentanti teatrali ».

ART. ...

« Qualora per giudizio delle Commissioni siano esclusi dalla proiezione e dalla rappresentazione i minori di anni 16, il concessionario e il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono inoltre provvedere ad impedire che i minori di anni 16 accedano al locale in cui vengono rappresentati o proiettati spettacoli dai quali i minori stes-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

si siano esclusi. Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna. In difetto decide dell'ammissione nella sala di spettacolo il funzionario e l'agente di pubblica sicurezza in servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film non vietati ai minori di anni 16, spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di futura programmazione, che di per sé siano esclusi per i minori di anni 16.

Chiunque non osservi le disposizioni contenute nel presente articolo, sarà punito con l'ammenda di lire 100.000 ».

Di questo complesso di emendamenti credo che resti in piedi soltanto quello relativo al mantenimento del limite di età a 16 anni.

VIVIANI LUCIANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI LUCIANA. Di questo gruppo di emendamenti decadono effettivamente tutti quelli che riguardano la composizione della commissione speciale per i minori degli anni 16, in quanto, essendo stato approvata la commissione amministrativa per la censura preventiva, è stato demandato a questa commissione anche il compito dell'esame della cinematografia per ragazzi. Resta, invece, in piedi la questione riguardante il limite dell'età dei minori da escludere dalle sale cinematografiche quando si proiettano dei film non adatti a loro.

A questo proposito, vogliamo dire chiaramente il nostro pensiero. Noi siamo favorevoli — e lo abbiamo ripetuto con chiarezza anche nel corso della discussione generale — che vi sia una regolamentazione per quanto riguarda l'accesso dei minori agli spettacoli cinematografici. In Italia dobbiamo ancora lamentare gravi deficienze nella scuola e nell'ambiente familiare per quanto attiene i principi dell'educazione attiva. Prevale ancora la concezione superata di « vaccinare » i giovani contro le insidie della realtà che li circonda, facendoli vivere in un ambiente asettico, piuttosto che sviluppare in essi più forti capacità di resistenza e di autodifesa. Se le energie che si spendono per creare barriere protettive intorno ai giovani si impegnassero, invece, a riformare seriamente la scuola e a creare istituzioni culturali, sportive e ricreative per la gioventù, tanto di guadagnato! Ma, in assenza di tutto ciò, siamo favorevoli ad una regolamentazione protettiva per quanto riguarda l'ammissione dei minori agli spettacoli cinematografici. Non

siamo però d'accordo sulla modifica introdotta negli emendamenti governativi, a proposito dell'età dei minori, là dove si sostituisce, cioè, al divieto per i minori degli anni 18 il doppio divieto per i minori degli anni 14 e per i minori degli anni 18.

Per quanto riguarda la norma che fissa il divieto per i minori di anni 14, il relatore onorevole Bisantis scrive che con essa « si vuole impedire ai ragazzi di assistere a spettacoli che non siano espressamente creati per loro ». Accettando questo criterio si sarebbe dovuto fissare un limite di 10 anni come in altri paesi, perché è quella l'età in cui il fanciullo ha bisogno di una cinematografia prodotta espressamente per lui. Potremmo essere d'accordo su un provvedimento del genere qualora ci si fosse preoccupati da tempo di creare una cinematografia per l'infanzia. Ma dove esiste in Italia una cinematografia per l'infanzia? L'onorevole Gagliardi, nella relazione di maggioranza dello scorso autunno sul bilancio del turismo e dello spettacolo, commentò amaramente queste cifre dal 1957 al 1961 il numero dei film prodotti per l'infanzia ha oscillato sempre intorno ai 5 o 6 all'anno. L'Italia non si è nemmeno presentata all'ultima rassegna internazionale dei film per ragazzi perché non aveva una propria produzione.

Escludere quindi i minori degli anni 14 dai film non prodotti espressamente per loro, significa in sostanza impedire che i ragazzi al di sotto di quell'età accedano in modo assoluto alle sale cinematografiche. Provvedimento questo che regge solo se esiste un circuito di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film prodotti per l'infanzia. In assenza di ciò, il provvedimento diventa ipocrita e demagogico, perché guarda alle apparenze e lascia insoluto il problema di fondo.

Nel discorso conclusivo del ministro non abbiamo udito il minimo accenno ad una politica nuova in questa direzione.

Anche per quanto riguarda l'elevamento del limite di età dai 16 ai 18 anni, dobbiamo esprimere gravi riserve.

Per sostenere questa modifica alle attuali disposizioni, il relatore per la maggioranza ha fatto riferimento da una parte all'esigenza di uniformarsi al limite fissato nel codice per quanto riguarda la responsabilità civile dei minori, e dall'altro agli studi della moderna psicologia, secondo cui i 18 anni rappresenterebbero il limite dell'età evolutiva, limite che coincide anche con la conclusione degli studi secondari e con l'inizio degli studi universitari.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

Il collega Guidi ha già ieri ricordato che, accanto a norme che nel codice fissano a 18 anni la responsabilità civile, vi è anche l'articolo 530 del codice penale che stabilisce la non punibilità di atti di libidine commessi su minori o in presenza di minori di 16 anni; il che significa che già nel lontano 1931 il legislatore riteneva che con i sedici anni il giovane avrebbe raggiunto una sufficiente maturità e una conseguente capacità di autocontrollo e di autodifesa.

Ora consideriamo molto più idoneo il riferimento all'articolo 530 che non quello alle norme riguardanti la responsabilità civile, perché il codice dà con quell'articolo per raggiunto, con i sedici anni, il compimento del processo di maturazione sessuale.

Per quanto riguarda le considerazioni di carattere psicologico, siamo convinti che gli studenti della scuola secondaria abbiano raggiunto una tale maturità culturale da sviluppare in loro capacità di difesa contro sollecitazioni esteriori pericolose.

Ma, ed è quello che più importa, gli studenti rappresentano meno del quindici per cento del totale della popolazione giovanile compresa fra i quindici e i diciotto anni. Gli altri giovani lavorano nelle fabbriche, nei campi o negli uffici e sono quindi direttamente impegnati in compiti di grande responsabilità. Ciò vale per i giovani ma anche per le ragazze, se si considera la larga immissione di manodopera femminile nel processo produttivo, soprattutto fra i 15 e i 18 anni. Ora un cittadino capace di assumere responsabilità di lavoro deve essere anche in grado di difendersi da cattive sollecitazioni.

Ecco perché siamo del parere che il limite di età debba restare quello attuale, cioè i 16 anni. Introducendo la doppia limitazione dei minori degli anni 14 e degli anni 18, da una parte otterremmo l'effetto di chiudere praticamente le sale cinematografiche ai ragazzi al di sotto dei 14 anni, e dall'altra verremmo a creare situazioni assurde e paradossali per i giovani di 18 anni. Un giovane operaio, una giovane lavoratrice, persino una madre di famiglia (non dobbiamo dimenticare che in Italia non sono poche le ragazze che a 18 anni sono già sposate ed hanno dei figli) si vedrebbero negato l'accesso a certi spettacoli perché non ritenuti ancora maturi, essi che, anche se i giovani età, hanno già assunto complesse e difficili responsabilità nei confronti della società e della famiglia.

Il provvedimento è, dunque, abnorme e assurdo e non tiene conto del grado di

maturazione della popolazione giovanile del nostro paese.

Non vorrei che la richiesta di aumentare il limite di età (è un sospetto un po' maligno che mi viene) fosse determinato dal proposito di creare un nuovo strumento di ricatto contro i produttori di film ai fini di quell'azione di pressione sulle idee che stiamo discutendo. Sappiamo per esperienza che il divieto ai minori degli anni 16 (che dovrebbero diventare 18) è una delle armi di maggiore pressione e ricatto adoperata sulla produzione cinematografica, perché i produttori e i registi sanno molto bene che con questo divieto la frequenza del pubblico si riduce di circa il 30 per cento.

Concludendo, è giusto fissare un limite di età per i minori, ma un limite che tenga conto delle reali condizioni di sviluppo del nostro paese e della gioventù. A questi principi risponde, a nostro giudizio, la norma che prevede le restrizioni per i giovani al di sotto dei 16 anni.

MIGLIORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. Ho ascoltato con molto interesse la esposizione della onorevole Viviani, che ha avuto indubbiamente note di originalità. Mi è parso, però, di riscontrare un sillogismo che mancava della premessa o della conclusione finale. In altre parole, quando ci si dice: è giusto che mettiate un limite per l'ammissione dei minori a taluni spettacoli cinematografici, ma dovete fermarvi al limite dei 16 anni, ci sembra proprio di trovarci di fronte ad un sillogismo che cade nella conclusione dopo aver posto le premesse.

Prego la Camera, astenendomi volutamente da ogni tono polemico, di respingere l'emendamento in esame e di accettare il testo della Commissione. Ho sempre avuto l'onore di essere ascoltato con benevolenza e deferenza ogni volta che sono intervenuto in questa Assemblea, non fosse altro — credo — in grazia di una abbastanza maturata esperienza: ma questa volta, se la Camera lo consente, non sarò io a parlare, poiché mi limiterò a ricordare il parere degli apprezzati autori e i risultati degli insigni convegni di studi che si sono occupati e pronunciati sulla questione di tale limite di età. Va rilevata la concordia da parte di persone di diversa scuola filosofica, di diversa dottrina religiosa e politica, sulla necessità che si arrivi finalmente e alla distinzione dei due limiti di età al di sotto dei 18 anni (14 e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

18 anni, come è proposto) e all'elevamento del limite superiore fino ai 18 anni.

Ricordo che nei giorni 3-4 giugno 1961 fu tenuto in Torino un convegno sul tema « Sessualità e spettacolo » che ebbe come relatori il professor Volpicelli, il professor Gallo, Diego Fabbri, l'avvocato Ciampi, il professor Trabucchi, psichiatra.

Il convegno emise il voto che fosse vietato ai minori di 12 anni di assistere agli spettacoli che non fossero « espressamente studiati per la loro età », e che « il limite di 16 anni attualmente vigente venga portato ai 18 anni, sia in considerazione che quest'ultimo limite segna normalmente la fine del periodo evolutivo ed etero-diretto, sia per necessità di coordinamento con il codice penale ed altre norme del nostro ordinamento giuridico ».

Sullo stesso argomento è interessante ascoltare Giuliano Vassalli, l'illustre maestro di diritto penale. Egli afferma che « è da salutare con favore l'elevazione del limite minimo di età per l'accesso a determinati spettacoli da quello di 16 anni già fissato con particolare riferimento al sentimento del pudore (sull'esempio dell'articolo 530 del codice penale) a quello degli anni 18, in cui si esprime, secondo la legge penale generale, il raggiungimento della piena maturità intellettuale e volitiva necessaria per essere tratti a rispondere dei propri atti illeciti dinanzi alla legge. Del resto, questo stesso limite degli anni 18 è tenuto presente dalla legge penale proprio in relazione alle persone offese dai reati di pubblicazioni o spettacoli osceni, nel senso di non consentire l'offerta di tali produzioni a persone minori degli anni 18, per motivi diversi da quelli di studio, neanche quando si tratti d'opera d'arte o d'opera di scienza (articolo 529, capoverso) sì che v'è solo da meravigliarsi che a questo specifico ed appropriato coordinamento non si sia pensato sino a questi ultimi tempi ». (« Censura cinetatrale e leggi penali », in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fascicolo 3, 1961, pagine 617 e seguenti).

Richiamo l'attenzione della Camera su tale osservazione. Pensate allo stridente contrasto che rimarrebbe nel nostro ordinamento se, fermo restando l'articolo 529 del codice penale, ultimo comma, il quale dispone, come è noto, che non si considera oscena l'opera d'arte o di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia messa in mano al minore degli anni 18, consentissimo a mantenere l'assurdo limite degli anni 16 relativamente a spettacoli di uguale o

forse più intensa pericolosità per i giovani. Per tali motivi Rodolfo Venditti — chiaro magistrato e docente all'università di Torino — chiede che il limite possa essere aumentato fino ai 18 anni.

« Il limite di 16 anni — egli detta (*La tutela penale del pudore e della pubblica decenza* — Milano, Giuffrè, pagina 180) — significherebbe che i sedicenni e i diciassettenni, nei cui confronti è vietata la vendita e il procacciamento di scritti, disegni e oggetti osceni, anche se artistici, possono liberamente accedere a qualsiasi spettacolo cinematografico, anche se contenente oscenità. L'incongruenza è macroscopica: il legislatore si preoccupa di tutelare i minori degli anni 18 contro talune manifestazioni (libri, giornali, riviste, oggetti di qualsiasi genere), e li lascia invece indifesi proprio di fronte alle manifestazioni di più intensa suggestione psichica e di più forte incidenza morale (spettacoli, e film in particolare) ».

Nel recente III convegno di diritto cinematografico tenutosi in Venezia (23-25 marzo 1962) Remo Pannain e Giovanni Rosso (*Coordinamento di tutte le disposizioni di legge e di pubblica sicurezza in ordine alle attività cinematografiche*) si pronunciarono per l'elevazione ai 18 anni « in riferimento anche ai principi fissati dalla recente legge 12 dicembre 1960, n. 1590, sulla nuova disciplina dei manifesti » (la cosiddetta legge Migliori).

E ancora: Pietro Nuvolone, ordinario di diritto penale a Pavia (*La repressione penale in tema di spettacoli cinematografici e teatrali*, convegno di Venezia citato): « Nell'ambito dell'offensiva scatenata, qua e là, in sede giudiziaria, contro taluni film e taluni spettacoli teatrali è stato sostenuto, fra l'altro, che l'articolo 529 del codice penale, là dove afferma che « non si considera oscena l'opera di scienza salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto », non si applica alle rappresentazioni teatrali e cinematografiche. I motivi sarebbero due: il primo, che la rappresentazione non è l'opera d'arte, ma solo la riproduzione sulla scena o sullo schermo di un'opera d'arte; il secondo che la rappresentazione non può venire offerta in vendita; cosicché, il secondo capoverso dell'articolo 529 si riferirebbe soltanto alle cose materiali che possono venire offerte in vendita. La tesi e l'argomentazione che la sostiene sono palesemente capziose e inattendibili ».

Pietro Biscaretti di Ruffia (*La legittimità costituzionale della censura*, convegno di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

Venezia citato): « Per quanto concerne... le menzionate limitazioni per l'accesso dei minori alla visione di taluni film, si può dire, anzi, che si sia manifestato un accordo quasi generale nel richiedere un elevamento dell'età stessa, dai 16 ai 18 anni: stadio dello sviluppo umano, in cui, secondo la legge penale, si raggiunge infine la piena maturità intellettuale e volitiva. Si noti, ad esempio, che il recente progetto di legge Zotta proponeva due diversi sbarramenti ai 14 ed ai 18 anni, in luogo di quello unico ai 16 anni, attualmente vigente e tale proposta non aveva sollevato alcuna seria opposizione in Parlamento ».

Da ultimo, singolarmente interessante per la personalità dell'illustre magistrato e giurista, l'opinione di Domenico Riccardo Peretti Griva (*Atti del congresso internazionale della stampa periodica cinematografica e radio per ragazzi, 19-23 marzo 1952* - Milano - Giuffrè, pagina 186): « ... Io penso, tuttavia, salvo l'avviso diverso di psicologi ben più competenti di me in materia, che sia prudente elevarlo fino ai 18 anni, perché fino a questa età in linea generale, e talora anche oltre, il giovane è ancora idoneo a impressioni e a reazioni pericolose che è bene prevenire con opportune preclusioni delle cause efficienti, spesso intensificate dai fattori suggestivi della compagnia di coetanei, fra i quali agisce la vanità personale, il desiderio di far emergere una propria superiorità o una maggiore spregiudicatezza, mentre il pregiudizio morale sarebbe talora meno grave se ognuno dei presenti si trovasse ad essere solo. Contravventori alla legge dovrebbero essere considerati: il minore stesso, cui fosse da attribuirsi il discernimento, l'esercente la patria potestà o la tutela o la curatela (salva la dimostrazione della sua impossibilità ad impedire il fatto), i commessi addetti all'ingresso ed il loro committente ».

Ho riportato pensieri altrui, ma altamente qualificati, nella speranza che i colleghi della estrema sinistra non insistano e che la Camera voglia seguire Governo e Commissione nella proposta innovazione, alla quale noi democratici cristiani intendiamo dare il nostro consenso più pronto e meditato.

GAGLIARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAGLIARDI. Non possiamo assolutamente accettare le argomentazioni dell'onorevole Viviani, che, oltre tutto, portano acqua al nostro mulino. La distinzione a 14 ed a 18 anni dei limiti di età per l'ammissione agli spettacoli cinematografici dei gio-

vani ha un preciso significato, perché in questi due periodi dell'età dell'uomo, l'uno relativo alla pubertà, l'altro alla prima giovinezza, si verificano importantissime evoluzioni nella formazione psicologica dell'individuo.

Proprio l'assenza di produzione cinematografica specifica per i ragazzi ci spinge a sostenere questi limiti di età, con l'intento di indurre i produttori appunto a tener presente questa esigenza di produrre per i giovani. Togliendo il limite di 14 anni e lasciando quello di 16 si verrebbe ad ottenere lo scopo contrario a quello che noi intendiamo raggiungere.

Quindi, la proposta del doppio limite a 14 ed a 18 anni risponde ad esigenze obiettive e persegue quegli stessi fini di una produzione specializzata che i colleghi della sinistra hanno sostenuto.

PAOLICCHI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLICCHI, *Relatore di minoranza*. Sostengo il testo del Governo ed i limiti di età fissati a 14 e a 18 anni. Ho sostenuto il limite dei 18 anni anche nella mia relazione, per ragioni di ordine psicologico e pedagogico e per ragioni di omogeneità con il concetto penalistico di minore. Ma, indipendentemente da queste ragioni che non sto qui a ripetere, vorrei ora sottolineare solo una cosa: che l'età dei 18 anni, anziché quella dei 16, è un argomento anticensorio, un argomento di abolizione o di riduzione della censura. Quanto più elevata è l'età, ed è per questo che sostengo la età di 18 anni, tanto minore deve essere l'intervento censorio; quanto minore è l'età, tanto più intenso può essere l'intervento censorio.

A questo fine, cito l'esempio della Spagna dove l'età di ammissione dei giovani agli spettacoli è fissata a 14 anni. Nessuno vorrà credere che in Spagna si abbia una situazione liberale nel campo dello spettacolo. Vuol dire evidentemente che la Spagna ha ritenuto opportuno fissare questo limite... (*Interruzione del deputato Viviani Luciana*).

Vi sono paesi che hanno limiti di età a 18, a 14, a 16 anni, ma è inutile citare gli altri paesi perché ciascuno può trovare, nella varietà delle situazioni, argomenti e similitudini a proprio favore. La Spagna, evidentemente, non ha lo spettacolo liberalizzato: ha anzi lo spettacolo ridotto al livello dei 14 anni, quindi più censurato.

Ritengo che questo argomento anticensura per sostenere il limite d'età dei 18

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

anni debba essere valutato positivamente. Tuttavia, i giovani non devono essere mantenuti in uno stato di inferiorità, di minorità rispetto allo spettacolo. Qui ritorna il problema della produzione specializzata per la gioventù, del quale abbiamo più volte parlato ed al quale vale la pena di fare un ulteriore richiamo in questa occasione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

BISANTIS, Relatore per la maggioranza. La Commissione è favorevole al testo proposto dal Governo circa la distinzione del limite d'età a 14 e a 18 anni. Si è arrivati a questa soluzione in seguito ad indagini approfondite ed a studi particolareggiati riguardanti i minori. La norma che andiamo ad approvare risponde alla preoccupazione, manifestatasi in sede di Costituente, di proteggere la gioventù e siccome, allo stato attuale, non abbiamo ancora una produzione cinematografica speciale per i minori, ritengo che debba essere mantenuta questa distinzione nei limiti che troviamo fissati nell'articolo 5: al di sotto dei 14 anni un controllo più rigoroso da parte delle commissioni di censura perché si tratta di giovanetti che non hanno ancora raggiunto la maturità. Tale controllo seguirà criteri più larghi per i ragazzi fino ai 18, e non fino ai 16 anni, perché soltanto a 18 anni si comincia ad acquistare una certa maturità, come abbiamo avuto occasione già di stabilire in una legge che attiene a materia analoga, cioè nella legge che concerne i manifesti e le pubblicazioni oscene.

Pertanto noi insistiamo perché la disposizione venga approvata nel testo approvato in Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

FOLCHI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Il parere del Governo è implicito nel testo da esso elaborato. Non ho altro da aggiungere.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. La mia vuol essere, più che una dichiarazione di voto, una testimonianza. Il problema della minorità non è stato forse considerato in tutti i suoi termini da coloro che hanno disquisito sul fatto che avere 18 anni rappresenti un elemento necessario per essere in grado di affrontare certi rischi della vita o anche soltanto dello spettacolo.

I colleghi che hanno parlato dovrebbero tener conto della precocità degli italiani e considerare che, come insegna l'esperienza personale e come ci indica anche la vita di tutti i giorni, molti problemi incombono anche prima di 16 anni. Non vorrei che i ragazzi e i giovani italiani fossero considerati più minorenni di quanto non erano considerati in passato. L'onorevole Paolicchi vuol tenere lontani i sedicenni da certi spettacoli. Io, per esempio, a 16 anni ho affrontato lo spettacolo del tribunale speciale con molta disinvoltura ed ho affrontato il codice e il carcere. Ora io non voglio ricorrere a ricordi storici, rifarmi al tempo in cui a 16 anni si poteva diventare cavalieri o magari re di Francia; desidero soltanto rilevare che questo aumento del limite da 16 a 18 anni non è altro che una concessione demagogica, per far vedere che, nonostante tutto, si dà un colpo al cerchio e uno alla botte e che non è vero che, come scrive *Il Secolo*, si cede al neomarxismo quando si fa passare una certa legge sulla censura. I colleghi che sono intervenuti, se vogliono essere sinceri, debbono ammettere che qui non si tratta di questioni psicologiche né di problemi fisiologici, ma piuttosto di un motivo puramente politico e demagogico. È vero che la demagogia qualche volta è ammessa: fatela pure, onorevoli colleghi democristiani; ma non abbiate la pretesa di farci credere che prima degli anni 18 non si può andare al cinematografo senza correre il rischio di essere travati.

PAOLICCHI, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLICCHI, Relatore di minoranza. Dinanzi al fatto che l'onorevole Gian Carlo Pajetta si sia trovato all'età di 16 anni dinanzi al tribunale speciale, non ho che da inchinarvi. Mi permetto però di dire che questo non c'entra col nostro problema, e respingo l'affermazione dell'onorevole Pajetta secondo il quale noi considereremmo i giovani italiani meno precoci di quanto non siano nella realtà, spinti da motivi di ordine politico e di contrattazione con la democrazia cristiana secondo il famoso « tu dai una cosa a me, io do una cosa a te ».

Riaffermo qui che noi siamo del parere che motivi di ordine psicologico e pedagogico, e quindi scientifico, consiglino l'adozione del limite dei 18 anni. (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Alicata-Orlandi, tendente a so-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

stituire, alla formula: « minori degli anni quattordici o diciotto », la formula: « minore degli anni sedici ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il subementamento Luciana Viviani tendente a sostituire al limite di 14 anni quello di 10 anni.

(Non è approvato).

Onorevole Orlandi, insiste sul suo secondo emendamento?

ORLANDI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione, integrato con gli emendamenti del Governo:

« Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi ».

(È approvato).

Gli articoli aggiuntivi Alicata restano tutti preclusi.

Si dia lettura dell'articolo 6.

TOGNONI, Segretario, legge:

« La Commissione di primo grado dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificandone i motivi, ove ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume.

Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all'interessato.

Qualora siano trascorsi 30 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e l'Amministrazione deve rilasciarne al presentatore attestazione ».

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

« La Commissione di primo grado dà parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume ».

« Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso ».

Gli onorevoli Calabrò, Almirante, Anfuso, Angioy, Caradonna, Cruciani, Cucco, Del-fino, De Marsanich, Ernesto De Marzio, De Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Giuseppe Gonella, Antonio Grilli, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Roberti, Romualdi, Servello, Sponziello, e Tripodi hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« La Commissione di primo grado dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificandone i motivi, ove ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offese alla moralità pubblica, al sentimento religioso, al culto della patria, al buon costume, o turbamento dei buoni rapporti internazionali »;

e di sostituire, al quarto comma, le parole: « 30 giorni, » con le parole: « 15 giorni ».

Gli onorevoli Leccisi, Calabrò, Manco e Nicosia hanno proposto, al primo comma

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

del testo del Governo, di sopprimere la parola: «esclusivamente».

L'onorevole Calabrò ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CALABRÒ. Abbiamo sufficientemente illustrato il significato di questi emendamenti in sede di discussione generale.

Qui vorrei solo far presente che l'Italia è l'unico paese del mondo in cui si abolisce quasi totalmente la censura limitandola al buon costume. Mi sono permesso di presentare alla Presidenza il testo delle leggi vigenti in materia in tutto il mondo. In alcuni Stati vige la censura amministrativa ordinaria, in altri esiste l'autocontrollo; in tutte queste leggi c'è sempre una elencazione di casi in cui è prescritta la pubblica tutela, oltre che del buon costume, del sentimento nazionale, del sentimento religioso, dei rapporti con gli Stati esteri, della moralità pubblica.

Con la legge in discussione ci si limita, da parte dell'Italia, al riferimento che in materia di buon costume fa il codice penale, escludendone i *boni mores* di cui ha parlato l'onorevole Resta.

È curioso che questo avvenga proprio da parte dell'Italia, che vanta la sede della religione cattolica, e ha una tradizione in materia di rispetto del diritto; e proprio in un momento in cui l'esportazione di film all'estero non è più considerata soltanto un fatto commerciale, ma una questione di dignità nazionale, per i giudizi che comporta sulle caratteristiche del popolo che nei film viene rappresentato.

Quanto sia ristretta una tale interpretazione della dizione «buon costume», lo abbiamo già potuto constatare con l'autorizzazione testè concessa al film *Non uccidere*. Noi ci riserviamo di procedere penalmente nei confronti di coloro che con la programmazione di questo e di consimili film violano la legge dello Stato; l'articolo 266 del codice penale ci autorizza a denunciare coloro che istigano i militari alla disobbedienza, così come gli articoli 52 e 54 della Costituzione ci autorizzano ad intervenire contro coloro che offendono la patria, e il recepimento del Concordato nella Carta costituzionale ci impegna a tutelare la religione cattolica da vilipendi del genere di quello che è stato perpetrato nel film *Non uccidere*, dove viene presentata l'uccisione di un condannato a morte affidata ad un sacerdote. In realtà, il processo che si svolge nel film è un processo contro la Chiesa cattolica. Noi non possiamo ammettere che i nostri sentimenti

più cari possano essere impunemente vilipesi; ed è per questo che insistiamo sugli emendamenti che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Paolicchi, Ferri, Matteo Matteotti, Mariani, Anderlini, Jacometti, Greppi, Di Nardo, Paolucci, Schiavetti, Borghese e Giolitti hanno proposto di sostituire, al primo comma del testo del Governo, le parole: «al buon costume», con le altre: «al comune sentimento del pudore».

FERRI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. Chi ha seguito le varie fasi di discussione delle leggi sulla censura sa che su questo tema — e cioè sull'interpretazione del termine «buon costume» — si tratteneva a lungo la I Commissione in sede deliberante nella seconda legislatura, e successivamente anche la II Commissione in questa legislatura.

Si era partiti allora da un disegno di legge del Governo del 1957, che accanto alla dizione «buon costume» aggiungeva altre voci: ordine familiare, sentimento patriottico, ecc. Poi, di fronte all'evidenza del dettato costituzionale, si ripiegò, da parte di alcuni esponenti della maggioranza, con il sostenere che si trattava di voci non aggiuntive ma puramente esemplificative. Si dettero così diverse interpretazioni estensive del concetto di buon costume.

Noi, a questo proposito, ci siamo richiamati sempre rigidamente alla Costituzione e ai lavori dell'Assemblea Costituente e della Commissione dei 75, che illustrano quale fu il pensiero dei costituenti.

Ho già avuto altre volte occasione di ripetere alla Camera come dai lavori dell'Assemblea Costituente risulti chiaro che quando fu inserita, con l'ultimo comma dell'articolo 21, la disposizione che consente misure preventive intese a tutelare il buon costume, si intese fare riferimento al buon costume nella sfera della morale sessuale. E mi piace ricordare che proprio l'onorevole Moro, nell'illustrare la proposta da lui presentata insieme con altri deputati, disse: «Noi chiediamo che almeno per le pubblicazioni oscene, almeno per gli spettacoli e per le altre manifestazioni che urtino contro il buon costume, sia ammessa non solo una severa repressione, ma anche la possibilità di una prevenzione adeguata ed immediata».

Tutti i lavori preparatori parlano in questo senso: della necessità di tutelare la gioventù e di reprimere con misure preventive — cioè con misure intese ad evitarli — gli spet-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

tacoli e le pubblicazioni offensive per il buon costume con questo riferimento alla sfera della morale sessuale.

Noi riteniamo perciò, che sia elemento di chiarezza il nostro emendamento, che sostituisce al termine necessariamente più generico, che è una riproduzione pura e semplice del testo costituzionale, quello del « comune sentimento del pudore », che ricaviamo, come è noto, dall'articolo 529 del codice penale. In proposito, ci permettiamo di ricordare che anche recentemente l'autorità giudiziaria, con una sentenza del giudice istruttore del tribunale di Firenze a proposito della denuncia contro il sindaco La Pira per la proiezione del film *Non uccidere*, ha incidentalmente confermato come sia evidente dal testo della Costituzione che « buon costume » debba essere inteso con riferimento alla sfera della morale sessuale.

Ci pare, quindi, che la dizione da noi proposta sia elemento di chiarezza e possa evitare future controversie e contestazioni, alle quali non è interesse di nessuno aprire la strada.

Pertanto, insistiamo sul nostro emendamento e invitiamo la Camera ad approvarlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Natta, La-jolo, Alicata, Luciana Viviani, De Grada, Seroni, Roffi, Ravagnan, Vestri, Liberatore, Zoboli e Guidi hanno proposto, al primo comma del testo del Governo, di sostituire le parole: « al buon costume », con le parole: « al buon costume secondo quanto disposto dal codice penale in vigore ».

L'onorevole Natta ha facoltà di illustrare questo emendamento.

NATTA. Abbiamo già ampiamente illustrato nel corso della discussione generale le ragioni per le quali riteniamo necessaria una precisa definizione del termine « buon costume », anche per non lasciare alcuna incertezza di interpretazione alla commissione che avrà il compito di esercitare il sindacato censorio.

Questo è veramente il punto chiave della nuova regolamentazione della censura. Ritengo pertanto debba esservi ancora una volta un richiamo alla coerenza delle posizioni enunciate dallo stesso Governo. Ci si è detto che l'obiettivo della nuova regolamentazione sulla censura è quello di delimitarne con precisione l'ambito e di escludere ogni sindacato politico e ideologico, con l'unica preoccupazione di impedire attentati contro il buon costume, nel senso di evitare le oscenità e la pornografia.

Ebbene, date queste premesse, il « buon costume » può essere inteso solo nel senso che esso ha nel codice penale. Se così non fosse, vi sarebbe ancora la possibilità di una interpretazione assai lata, che potrebbe far risorgere un sindacato censorio sui propositi artistici e ideologici. D'altro canto, ci porremmo in contrasto con la Costituzione, nonché con la volontà espressa dai partiti della maggioranza e con le affermazioni del Governo stesso. Se non si precisa in senso penalistico il principio del buon costume, si riapre la porta a tutte le interpretazioni possibili e immaginabili. È su questo punto che vedremo se la legge ci consentirà di fare un passo avanti, o se invece ricadrà nella vecchia impostazione che insieme con altri gruppi abbiamo decisamente combattuto.

Ove il nostro emendamento non fosse approvato, voteremo a favore dell'emendamento presentato dal gruppo socialista.

GRILLI ANTONIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLI ANTONIO. Nel corso della discussione generale abbiamo criticato il carattere evanescente del provvedimento in discussione, specialmente dopo gli emendamenti presentati dal Governo, ritenendo che la dizione da esso proposta apra la strada ad un'azione eversiva dei valori nei quali crede la maggioranza degli italiani.

L'emendamento presentato dall'onorevole Ferri aggraverebbe, se accolto, la situazione, in quanto il riferimento al « comune sentimento del pudore » limiterebbe ad una sfera meramente visiva ed esteriore le offese alla pubblica moralità.

Noi ci auguriamo che la democrazia cristiana trovi la volontà e la capacità di esprimere finalmente un concetto chiaro di buon costume, ispirato ai principi della morale cattolica, ossia con riferimento a quel patrimonio individuale e collettivo di valori e di sentimenti che non possono essere messi in discussione, tanto meno da parte del partito di maggioranza relativa. Si tratta infatti di un problema che, prima ancora di presentare aspetti particolarmente difficili e delicati sul piano politico, tocca da vicino il mondo cattolico.

L'interpretazione che del buon costume dà il partito socialista consentirebbe l'intervento censorio soltanto in presenza di episodi o sequenze particolarmente scandalose dal punto di vista visivo e formale, mentre alla revisione sfuggirebbero molti film che attentano alle radici al buon costume pur senza ledere il comune sentimento del pudore.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

Si pensi, per esempio, ad un film come *La giumenta verde*, che è radicalmente immorale e che pure non offende il comune sentimento del pudore.

Per questa ragione noi non possiamo accogliere l'emendamento Ferri, né tanto meno la proposta dell'onorevole Natta di fare riferimento, per l'interpretazione del concetto di buon costume, al codice penale.

Noi intendiamo tutelare i valori della famiglia, il sentimento religioso, l'amor di patria, tutti i principi che rappresentano parte integrante del concetto di buon costume. È per questo che, mentre ci dichiariamo contrari agli emendamenti socialista e comunista, rivolgiamo un caloroso appello al gruppo della democrazia cristiana perché, al di sopra della contingenza politica, che è pur sempre un fatto transitorio, si batte con i mezzi a sua disposizione, in coerenza con la propria coscienza e con la propria professione di fede, per la salvaguardia dei valori in cui il popolo italiano crede. (*Applausi a destra*).

REALE ORONZO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO. Siamo di fronte ad una serie di emendamenti. Uno di essi mira all'abolizione dell'avverbio « esclusivamente », riferito al buon costume. Vi è poi l'emendamento illustrato dall'onorevole Calabrò, tendente a dare al concetto di buon costume un'interpretazione estensiva...

CALABRÒ. È un'interpretazione pienamente coerente con la dottrina mazziniana.

REALE ORONZO. Se il mazziniano lo facciamo interpretare da voi, stiamo proprio bene.

DELFINO. Lo interpretiamo certo meglio di voi!

REALE ORONZO. Un altro emendamento, quello dei colleghi socialisti, ed uno consimile annunciato dai colleghi comunisti, tendono ad agganciare il concetto di buon costume al significato penalistico dell'articolo 529 del codice penale e degli articoli vicini.

Dichiaro che voteremo contro l'emendamento sostitutivo Calabrò, e voteremo contro la soppressione dell'avverbio « esclusivamente ». votando contro questi due emendamenti, ritengo che noi diamo una sufficiente qualificazione del significato della locuzione « buon costume ».

È avvenuta infatti una cosa stranissima: due deputati della parte « missina », neo-fascista, hanno svolto due concetti diametralmente opposti. Da una parte si è detto che se si

lascia l'avverbio « esclusivamente » si riduce il significato della locuzione « buon costume » al buon costume in materia sessuale; dall'altra l'onorevole Antonio Grilli ha sostenuto, invece, che, se si accetta l'emendamento di parte socialista, allora si riduce tutto all'ambito della morale sessuale, se lo si respinge, rimane in piedi un concetto del buon costume come valore della cristianità, ecc.

Mi pare che il mantenimento di questo avverbio « esclusivamente » — il quale, come dicevo in sede di discussione generale, ha fatto inorridire, da un certo punto di vista, i formalisti della enunciazione giuridica, ma ha un suo valore preciso e concreto — basti a qualificare la locuzione « buon costume » nel senso voluto dal mio gruppo, e, credo, da buona parte di questa Assemblea: cioè di non far straripare questo concetto in tutt'altro ambito, come è proposito di coloro che questo avverbio vogliono sopprimere.

Per quanto concerne la proposta dei colleghi socialisti, e quella consimile preannunciata dai colleghi comunisti, non sono affatto sicuro che essa migliori il testo del Governo, dal punto di vista della circoscrizione dei poteri delle commissioni censorie. Ogni agganciamento diretto o indiretto, implicito o esplicito al codice penale, infatti, presenta questo rischio: di introdurre non solo la dizione usata dal codice penale negli articoli che vengono richiamati, ma di introdurre la interpretazione giurisprudenziale di questi articoli che è stata fatta dalla Cassazione penale, e che è estremamente rigorosa, tanto da dare adito a frequenti discussioni critiche sulla stampa di tutti i partiti.

Proprio partendo dalle preoccupazioni o per lo meno da una parte delle preoccupazioni che hanno spinto i colleghi del gruppo socialista a presentare il loro emendamento, noi dobbiamo restare fedeli alla proposta del Governo, ritenendo che l'avverbio « esclusivamente » costituisca qualificazione abbastanza sufficiente della nozione di buon costume e dei suoi limiti.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Mi pare che la disputa sia veramente di sapore bizantino.

Le posizioni sono tre: quella della Commissione, quella del Governo, quella dei colleghi del Movimento sociale italiano. A questi ultimi devo osservare che, se pure ispirato da nobili propositi, il loro testo estende eccessivamente le possibilità d'intervento, allargando il concetto del costume (che può

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

essere anche costume civile) in modo pericoloso.

Inoltre, devo dichiarare di non comprendere affatto la motivazione, e soprattutto la formulazione dell'emendamento socialista. Il destino è beffardo! L'espressione « comune sentimento del pudore » è inclusa proprio in un codice di provenienza non socialista. Questo richiamo al comune sentimento del pudore pone parecchi interrogativi. Che cosa vuol dire « comune »? Forse, nel senso di « medio »? Allora dovremo fare un *referendum* per conoscere la media della moralità. Mi pare che questa espressione significhi veramente poco, per non dire che non significa nulla.

Sono d'accordo che l'espressione « buon costume » non è molto chiara: è sempre difficile tradurre dei concetti in espressioni sintetiche; però abbiamo alcuni riferimenti.

Io ho avuto occasione di intervenire per esprimere la mia desolazione riguardo alla censura: in un discorso alla Camera ho detto che per me la censura deve essere l'autocensura, la censura nelle famiglie, proprio perché la scuola e la famiglia sono gli strumenti che possono operare unitamente contro il malcostume. Dico però che l'espressione « buon costume » richiama un concetto antico, se volete, che vi è anche nel campo amministrativo, con riferimento agli interventi delle squadre del buon costume. Dovremmo evidentemente cambiare anche questa espressione riferita alle squadre del buon costume: ho detto che qualche volta nascono dei dubbi sul buon costume delle squadre! (*Si ride*).

Concludendo, sono contrario a restringere inutilmente il testo della Commissione aggiungendo l'avverbio « esclusivamente ». Sono altresì contrario all'emendamento socialista, in quanto il riferimento al « comune sentimento del pudore » è più pericoloso di quello fatto al buon costume. Si deve votare il testo della Commissione. Comunque, la cosa non interessa gran che. Ho preso la parola per dire che si fa una disputa di natura bizantina: ci si esprime con parole le quali non rispecchiano il concetto, e punti di partenza diversi si conciliano in un'espressione equivoca, qualunque sia la formula che la Camera voterà.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

BISANTIS, Relatore per la maggioranza. Come è stato già rilevato, ci troviamo di fronte ad un emendamento presentato dal

Governo che riproduce in sostanza, quasi *ad litteram*, la norma già approvata dal Senato al riguardo, aggiungendo l'avverbio « esclusivamente ». Poi vi sono due emendamenti del gruppo del Movimento sociale, il primo dei quali propone la soppressione dell'avverbio « esclusivamente », e il secondo prevede una precisazione contenuta nell'aggiunta: « offese alla moralità pubblica, al sentimento religioso, al culto della patria, al buon costume, o turbamento dei buoni rapporti internazionali ». Il gruppo socialista ha presentato un emendamento che vuole sostituire alla dizione « buon costume » la dizione « comune sentimento del pudore ». Un ultimo emendamento, del gruppo comunista, propone che alle parole « offesa al buon costume » si aggiunga: « secondo quanto disposto dal codice penale in vigore ».

Noi siamo contrari a tutti gli emendamenti che sono stati proposti, tranne che a quello del Governo, pur considerando superfluo l'avverbio « esclusivamente », che vuole accentuare il riferimento alla norma costituzionale. La dizione approvata dal Senato già, secondo noi, è esauriente nel riferire all'articolo 21 della Costituzione il concetto di buon costume. Siccome però sono state avanzate alcune perplessità in ordine a questo riferimento, la maggioranza della Commissione accetta l'emendamento governativo e quindi respinge gli emendamenti Calabrò.

Le dizioni proposte dal gruppo comunista e da quello socialista non trovano giustificazione. Oltre a restringere il concetto del buon costume (e noi non possiamo essere d'accordo), esse comporterebbero difficoltà di ordine pratico in sede di applicazione della norma, la quale vuole essere esplicativa di un dettato costituzionale.

Giova a questo punto ricordare che quando la Commissione dei 75 si occupò del problema, nella seduta del 1° ottobre 1946, il testo proposto dal relatore era: « Solo la legge può limitare le manifestazioni del pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa a tutela della pubblica moralità ed in vista specialmente della protezione della gioventù ». Questo testo diede luogo ad una serie di discussioni. Intervenero gli onorevoli Moro, Ceravolo, Lucifero, e fu ribadita da tutti coloro che parteciparono al dibattito l'opportunità di limitare il potere della legge ai casi di tutela alla pubblica moralità. E la norma in data 1° ottobre 1946 fu approvata in questi termini: « a tutela della pubblica moralità ed in vista specialmente della protezione della gioventù ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

Quando l'esame fu demandato al Comitato di redazione, sorse ancora discussione in ordine alla dizione di questa formula, ma non al contenuto. Fu in quella occasione che qualcuno, riferendosi a una formula adottata quasi tradizionalmente, si riferì al buon costume.

Nessun elemento contenuto negli atti preparatori dell'Assemblea Costituente autorizza a riferirci al concetto penalistico. Il concetto del buon costume, così come venne accolto dall'Assemblea Costituente, è un concetto più ampio, che ha riferimento alle comuni norme sul buon costume che si ricollegano alla pubblica moralità e soprattutto alla protezione della gioventù.

Ora, secondo noi, il testo del Senato — con l'aggiunta di « esclusivamente », che potrebbe anche non esservi, ma sulla quale noi non ci attardiamo a discutere, perché precisa il riferimento del concetto di buon costume alla norma costituzionale — è accettabile. Perciò manifestiamo parere contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Per la verità non credevo, a poco più di ventiquattr'ore di distanza, di dover ripetere le cose che ho detto con chiarezza — speravo o almeno mi illudevo — ieri mattina, illustrando le ragioni per le quali non ritenevo che in questa sede legislativa si dovesse giungere alla enucleazione di una nozione come quella del buon costume, la cui interpretazione noi crediamo di dover lasciare al giudice, agli organi che sono chiamati a giudicare, giovandosi anche dell'indirizzo che in un avvenire assai prossimo potrà essere offerto da una sentenza della Corte costituzionale, supremo giudice della legittimità costituzionale, investita di un chiaro quesito di ordine costituzionale attraverso un procedimento instaurato presso il tribunale di Firenze. *(Interruzioni dei deputati Natta e Seroni)*.

Questa è la tesi che io ho sostenuto; voi potete non dividerla, ma lasciatemi ripetere il mio pensiero come lealmente l'ho esposto ieri mattina. Se tentai mai una enucleazione di concetti, lo feci dicendo con estrema chiarezza che questa legge tende a garantire che ogni tematica sociale e politica non possa in nessun modo essere offesa, avvilita, minimizzata da interventi censori. Ripeto questa sera responsabilmente che credevo che il vero scopo per il quale tutti combattevamo fosse quello di dare piena libertà di indagine e di indirizzo al cinematografo,

per affrontare la realtà politica e sociale del nostro tempo; mentre siamo sempre stati contrari al film *cochon*, a tutto ciò che costituisce turpitudine, che avvilisce il livello del nostro cinematografo.

Per la stessa ragione per cui non credetti e non credo di dover accettare alcuna limitazione penalistica del buon costume, lasciando all'interprete del diritto il compito di stabilire che cosa abbia inteso e voluto il legislatore costituente, non posso accettare neppure gli sviluppi della nozione quali sono configurati nell'emendamento del gruppo « missino ». Ella, onorevole Calabrò, non so con quanto buon gusto, mi ha richiamato ai sentimenti di devozione alla patria e alla religione. Credo che ella dovrebbe sapere che io non ho bisogno di essere richiamato a questi doveri.

CALABRÒ. Non mi sono riferito a lei personalmente, che è « nastro azzurro ».

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Tutta la mia vita di galantuomo fa fede della mia devozione alla patria e alla religione.

Per la stessa ragione per la quale non posso accettare enucleazioni in questa sede del concetto di buon costume, non posso accettare neppure l'emendamento proposto dal gruppo comunista.

E qui potrei anche aver finito. Ma debbo ancora una volta, come ho fatto ieri mattina, richiamare responsabilmente i partiti e i gruppi che sono alla base di questo Governo sul fatto che questa legge rappresenta un atto essenziale di Governo. Essa costituisce l'espressione di un accordo. Evidentemente a questo accordo tutti devono rimanere fedeli. Per quanto riguarda il mio settore politico, credo che, nella nostra lealtà, noi siamo arrivati là dove potevamo arrivare; credo, quindi, conseguentemente, che anche gli altri debbano seguirci ed accompagnarci in questo sforzo, se non si vuole che, attraverso quanto non doveva neppure essere messo in discussione, possa essere riproposto tutto ciò che è stato oggetto di accordo.

Per questi motivi, il Governo respinge i vari emendamenti presentati al proprio testo. *(Applausi al centro)*.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Ho l'onore di spiegare, a nome del gruppo della democrazia cristiana, le ragioni per le quali daremo voto favorevole al testo proposto dal Governo, e voteremo contro ogni altro emendamento, presentato dall'una o dall'altra parte.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

Molto opportunamente poco fa l'onorevole ministro ha ricordato che il nuovo testo dell'articolo 6 rappresenta il frutto di un accordo intervenuto fra i partiti che appoggiano il Governo in carica. A questo accordo la democrazia cristiana intende restare pienamente fedele, e si augura che ugualmente fedeli rimangano gli altri partiti che danno il loro appoggio al Governo.

Ciò premesso, desidero chiarire i motivi del nostro voto, e soprattutto i motivi che ci fanno accogliere l'introduzione di quell'avverbio « esclusivamente », che è stato oggetto di divergenti interpretazioni; e manifestare, al tempo stesso, il significato che attribuiamo all'espressione « buon costume » nel senso accolto dalla norma costituzionale.

Non sono pienamente d'accordo con l'onorevole relatore quando parla di un valore forse pleonastico della espressione « esclusivamente ». Logicamente non avrebbe significato una battaglia politica condotta su un avverbio, se questo avverbio dovesse considerarsi pleonastico e la sua inclusione dovesse lasciare le cose tali e quali come erano nel testo che il Senato ha approvato.

Per mio conto — e credo di interpretare il pensiero fondamentale di coloro che questo « esclusivamente » hanno voluto inserire nella legge — con tale espressione si vuol dire che è preclusa in maniera categorica ogni possibilità di fare della censura uno strumento di sopraffazione o di discriminazione politica, un mezzo di persecuzione ideologica. Questa possibilità deve essere messa completamente al bando. Ove mai qualcuno pensasse in futuro che una commissione di censura abbia questi poteri, il voto che stiamo per dare alla formulazione odierna dell'articolo varrà ad escludere nel modo più preciso che poteri del genere da quella commissione possano essere esercitati.

L'« esclusivamente » ha questo significato, a nostro avviso, e soltanto questo significato. « Esclusivamente » invece non vuol dire, non può voler dire, né che il buon costume di cui si parla qui sia offeso solo quando le pellicole siano tali da dare vita ad un reato, né tanto meno solo quando si tratti di uno di quei reati che il codice penale elenca sotto la rubrica dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

A nostro avviso, non è ammissibile la prima limitazione: censura soltanto là dove vi sia un reato. Una censura amministrativa non può in alcun modo avere lo stesso oggetto delle valutazioni del giudice penale.

Creare confusioni a questo riguardo sarebbe veramente pericoloso. Come la sanzione amministrativa è una cosa diversa dalla sanzione penale, così diverse possono e devono essere le fattispecie che la legislazione contempla, da un lato in vista di una censura amministrativa, dall'altro in vista di una repressione penale.

Ugualmente non è ammissibile, a nostro avviso, la seconda limitazione, che dovrebbe circoscrivere, come espressamente chiede lo emendamento di parte comunista, il campo d'azione del buon costume soltanto a ciò che riguarda la morale sessuale nel senso ristretto di questa espressione. In realtà il concetto penalistico del buon costume, quello di cui si fa applicazione in relazione agli articoli 529 e seguenti del codice penale, è un concetto molto più ristretto di quello che è accolto dall'articolo 21 della Costituzione.

La lettura dei lavori preparatori della Assemblea Costituente non dà per nulla quei risultati interpretativi che con tanta sicurezza affermava poc'anzi l'onorevole Ferri. Già il relatore per la maggioranza ha citato ampiamente passi di quei lavori preparatori, che dimostrano come in realtà la posizione fosse assolutamente diversa. Potrei fare altre citazioni: in una dichiarazione di voto le ritengo superflue. Credo per altro di poter affermare con sicurezza che il legislatore costituente, là dove ha parlato, nell'articolo 21, di buon costume, ha voluto riferirsi a quelli che si chiamano *boni mores*, cioè a quello stesso buon costume di cui si fa menzione all'articolo 31 delle disposizioni premesse al codice civile e in una serie di altre disposizioni del codice civile stesso: disposizioni tutte che hanno, per comune accezione, un senso notevolmente più lato di quello inteso dalle norme del codice penale.

Contrasta col buon costume, nel senso della Costituzione, tutto ciò che urta contro i valori essenziali in cui credono i cittadini italiani, quei valori essenziali che formano parte integrante della nostra concezione di vita, della nostra morale fondamentale, della nostra tradizione cristiana, della nostra coscienza di italiani. Sarebbe falsare la Costituzione, a mio avviso, pretendere che le misure preventive possano adottarsi solo nei confronti di pellicole che siano manifestazioni di malsano erotismo, e non contro altre forme non meno perniciose di offesa a quelle leggi morali, che rappresentano un patrimonio comune, poggiante sulla nostra tradizione cristiana e italiana.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

Sarebbe pensabile l'impotenza della censura contro una pellicola che fosse la parodia del sacrificio del Golgota? Sarebbe pensabile il visto della censura ad una pellicola volta a ridicolizzare i martiri delle Fosse Ardeatine? Basta porre quesiti di questo genere per avere automatica, semplice, facilissima, la risposta.

Esiste un emendamento dell'onorevole Calabrò. Il gruppo della democrazia cristiana voterà contro per il semplice ma fondamentale motivo che le offese alla moralità pubblica, al sentimento religioso, al culto della patria, al buon costume o ai buoni rapporti internazionali, di cui si parla nell'emendamento, costituiscono forme socialmente perniciose al buon costume e quindi consentono quell'intervento, che è previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione. Così come lo consentono, e non possono non consentirlo, quelle pellicole che costituiscano incitamento alla violenza, di cui più di un oratore ha parlato nella discussione generale.

Superflua è da ritenersi, onorevole Calabrò, una specificazione; e mi sembra che opportunamente l'onorevole ministro abbia detto che tocca agli interpreti che dovranno applicare le norme che oggi siamo chiamati a votare, vedere caso per caso se nelle singole pellicole vi sia questa offesa ai *boni mores* che oggi dichiariamo, nell'ambito della Costituzione, essere motivo di intervento della censura preventiva. (*Commenti a sinistra*).

Queste cose, onorevoli colleghi, io ebbi l'onore di dirle alla Camera, tali e quali, già nel 1956. Non sono, quindi, parole che mi siano ispirate da una situazione contingente; sono parole che rispecchiano il pensiero coerente e costante della democrazia cristiana. Queste cose ho l'onore di ripetere oggi, a nome del gruppo che a queste considerazioni si ispira nel dare il suo voto favorevole al testo del Governo, voto cui aggiunge un fervido augurio: che a questi stessi criteri abbiano ad ispirarsi, a suo tempo, i membri delle competenti commissioni nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. (*Commenti a sinistra*).

Noi ci auguriamo, cioè, che i membri delle commissioni si ispirino sempre, nella loro opera tanto delicata, a sentimenti di italiani, di cristiani, di padri di famiglia. (*Applausi al centro e a destra — Commenti a sinistra*).

ALICATA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Vorrei con serenità invitare i gruppi che hanno sulla questione della censura la stessa nostra posizione di principio a meditare seriamente sulla situazione che si è creata, dopo la dichiarazione di voto dell'onorevole Lucifredi, su questo articolo che, dopo il non accoglimento del nostro emendamento di principio sulla abolizione della censura preventiva amministrativa, è l'articolo chiave della legge.

Nella dichiarazione di voto dell'onorevole Lucifredi abbiamo sentito affermare con chiarezza il criterio che il voto che la democrazia cristiana invita a dare sulla dizione: «esclusivamente ove ravvisi... offesa al buon costume» è un voto che dà a questa espressione una estensione tendente, sulla base dell'equivoco, a comprendervi quasi tutta la casistica della vecchia legge fascista.

A questo punto ritengo sia doveroso, per la lealtà reciproca fra i gruppi, e fra il Governo e l'Assemblea, un nuovo intervento almeno chiarificatore del Governo.

Ho ascoltato con attenzione quello che l'onorevole Reale ha detto, e non dubito della chiarezza e della sincerità del suo pensiero. Ci potrà essere forse divergenza fra noi, nel senso che io ritenevo necessario trasformare l'attuale dizione con la formulazione dell'emendamento socialista o con l'emendamento aggiuntivo nostro. Ma io — mi deve credere, onorevole Reale, dico questo con piena lealtà — non ho mai dubitato che anche votando il testo «esclusivamente ove ravvisi... offesa al buon costume» ella intendeva dare a questa dizione l'interpretazione contenuta nel suo intervento, che tendeva a limitare l'affermazione della difesa del buon costume esclusivamente in riferimento alla morale sessuale, al sentimento del pudore, e così via.

Ma quando l'onorevole Lucifredi dice in modo solenne che il suo discorso contiene anche elementi indicativi per quello che dovrà essere l'operato futuro delle commissioni, ella deve riconoscere con altrettanta lealtà, onorevole Reale, che ci troviamo di fronte a tutti i pericoli di una interpretazione profondamente diversa.

Anche i colleghi della socialdemocrazia hanno preso una netta posizione di principio contro l'istituto della censura, dicendo che non potevano in questo momento, per ragioni politiche concrete, andare oltre questa affermazione, e che intanto consideravano un importante passo avanti la limitazione del compito della censura alla difesa del buon costume intesa in termini penalistici. Ebbene, anche

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

voi, colleghi socialdemocratici, dovete ammettere che l'interpretazione data dall'onorevole Lucifredi, non a titolo personale, ma a nome della democrazia cristiana, è profondamente diversa.

REALE ORONZO. Al fine dell'analisi dei lavori preparatori, il mio intervento ha lo stesso valore di quello dell'onorevole Lucifredi.

ORLANDI. A noi interessa l'interpretazione del ministro.

ALICATA. Onorevole Orlandi, ho già premesso che, per un senso di lealtà fra i gruppi e fra il Governo e l'Assemblea, io ritengo necessario un intervento chiarificatore del Governo, in modo da uscire dall'equivoco. Il Governo accetta il voto della democrazia cristiana sulla base della motivazione data dall'onorevole Lucifredi, oppure respinge questa motivazione, riaffermando che l'interpretazione del Governo è quella data dagli onorevoli Reale e Orlandi?

Si deve ammettere che la nostra è una richiesta equilibrata e ragionevole.

I compagni socialisti avevano dei dubbi sulla stessa chiarezza della dizione del testo governativo, tanto è vero che hanno presentato un emendamento che coincide praticamente con il nostro. Pertanto, oltre a sostenere i nostri emendamenti, credo che in questo momento i compagni socialisti e i colleghi socialdemocratici e repubblicani debbano chiedere al Governo una parola di chiarificazione su questo punto. Il discorso dell'onorevole Lucifredi pone infatti un problema di sostanza circa l'interpretazione della legge. Noi daremmo altrimenti un voto equivoco, che potrebbe prestarsi (oltre ad altre interpretazioni) soprattutto a questa interpretazione: che la legge, sotto una veste diversa, rispecchierebbe, in base a quello che ha spiegato l'onorevole Lucifredi, la vecchia legge che si vorrebbe superare in senso migliorativo.

Io rivolgo pertanto un vivo appello, privo di polemiche, ai compagni socialisti e ai colleghi socialdemocratici e repubblicani, affinché si uniscano al nostro gruppo per richiedere una chiarificazione. (*Applausi a sinistra*).

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Abbiamo ascoltato con molta attenzione la dichiarazione di voto dell'onorevole Lucifredi, fatta a nome del gruppo della democrazia cristiana. Ritengo

di non interpretare male le parole, del resto molto chiare, dell'onorevole Lucifredi, affermando che in sostanza il gruppo della democrazia cristiana accoglie il nostro emendamento, ritenendolo superfluo in quanto i valori cui esso fa riferimento (la moralità pubblica, il sentimento religioso, il culto della patria, i buoni rapporti internazionali) sono tutti compresi nell'interpretazione che il gruppo della democrazia cristiana dà del concetto di buon costume.

Ma poiché il Governo non è espressione della sola democrazia cristiana, noi attendiamo di conoscere se questa interpretazione è condivisa dai partiti che formano la coalizione governativa.

Intervenendo a nome del Governo, il ministro ha drammatizzato la situazione politica che si è venuta a determinare oggi, richiamando con una certa energia i contraenti degli accordi di Governo al rispetto degli accordi stessi. Ritengo che l'onorevole Folchi si sia riferito anche al gruppo del partito socialista italiano, dato che costituzionalmente questo Governo è nato soltanto dopo che quel partito aveva assicurato la sua adesione alla maggioranza.

Il mhcairo del signor ministro fa seguito agli interventi dei gruppi che formano la maggioranza governativa, anche di quello socialdemocratico, seppure espresso soltanto attraverso un'interruzione: ma un'interruzione dell'onorevole Orlandi, del direttore della *Giustizia*, del portatore di candidature al Quirinale, ritengo possa essere considerata almeno altrettanto importante che un lungo intervento da parte di un deputato meno autorevole e meno dotato...

Ora, attraverso gli interventi dei rappresentanti dei partiti democristiano, repubblicano, socialdemocratico e socialista, nonché del Governo, noi abbiamo constatato che siamo di fronte non a quella convergenza di cui ha parlato, per un *lapsus*, l'onorevole Folchi (evidentemente egli voleva dire « centro-sinistra », poiché la convergenza è finita), bensì ad una netta divergenza.

Infatti, inaspettatamente — e noi ne siamo molto lieti — il gruppo della democrazia cristiana ci ha fatto l'onore di accettare nella sostanza (ed è questa che conta, non la forma), attraverso l'intervento dell'onorevole Lucifredi, la nostra interpretazione di quello che può essere considerato l'articolo fondamentale della legge, perché il reale valore della nuova disciplina della censura che stiamo per approvare dipende proprio dal senso che si dà all'espressione « buon costume », essendo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

tutto il resto di importanza pressoché irrilevante.

Per contro il gruppo del partito socialista è molto lontano da questa impostazione della democrazia cristiana, tanto che neppure la dizione « buon costume » appare per esso tranquillizzante; di qui la presentazione di un emendamento con il quale si vorrebbe fare riferimento, anziché al buon costume, al comune sentimento del pudore.

Dal canto suo il partito repubblicano, attraverso la persona del suo segretario, ha dichiarato di essere in qualche modo moralmente solidale con i deputati socialisti, di comprenderne l'atteggiamento e le preoccupazioni, ma di ritenere che il testo governativo rispecchi in sostanza quanto il gruppo socialista (e quindi il gruppo comunista) chiede, mentre antitetica è l'interpretazione che di quel testo dà la democrazia cristiana.

Infine il gruppo socialdemocratico, se ho ben afferrato il senso dell'interruzione dell'onorevole Orlandi, si è allineato sulla stessa posizione del gruppo repubblicano.

Ora, onorevole ministro, questa non è una convergenza, ma un pasticcio! È quindi necessario che il Governo dica quello che vuole e quello che pensa.

Noi abbiamo ascoltato da lei, signor ministro, una nobile dichiarazione personale. Ella ha detto: la mia vita parla per me; e lo ha detto rivolto a noi. Anche lei mi sembra abbia accettato la nostra interpretazione di questo articolo. Allora le chiediamo: la accetta a nome del Governo, come ministro di questo Governo di coalizione? Si sente di poterla accettare a nome dei gruppi, oltre quello della democrazia cristiana, che fanno parte di questa coalizione?

Ella non ha soltanto la responsabilità di fronte al suo Governo di far passare con qualche nobile espediente personale una legge come questa: ella ha la responsabilità come ministro, di fronte alla pubblica opinione, alla pubblica moralità, di rispondere di un atto legislativo di grande importanza che in questo momento il Parlamento si accinge a perfezionare nei suoi termini esatti.

Ella — come giustamente ha detto — ha speso la sua nobilissima vita a servizio della patria nella luce degli ideali cattolici; però è lo stesso ministro che in questi giorni, e personalmente, e come ministro e come capo della coalizione da questo punto di vista, è responsabile di aver fatto concedere il nulla osta ad un film che ferisce e i sentimenti della patria e i sentimenti della religione. (*Proteste a sinistra*).

Se è esatta l'interpretazione che della norma non diamo noi ma ha dato il gruppo della democrazia cristiana; se ha un qualche significato o importanza, se non è soltanto un espediente, ma ha un valore impegnativo sul piano morale, il suo riferimento (che noi rispettiamo) ad una vita tutta spesa in difesa dei valori della patria e della religione; non vi è alcun dubbio che ella, signor ministro, in questo momento è responsabile di fronte al paese della violazione degli stessi principi ai quali ha voluto riferirsi il gruppo della democrazia cristiana in forma ufficiale e collettiva, ed ai quali ella ha voluto riferirsi in forma personale.

Allora, signor ministro, è indispensabile da parte del Governo, in questo momento, un chiarimento. Noi potremmo porre una domanda: ritiene ella, come ministro, che un film il quale presentasse, non soltanto l'obiettivo di coscienza, ma il soldato che sputa sulla bandiera del proprio paese, sarebbe condannabile? Se la sente di dirlo a nome del Governo?

Se lo dice in nome del Governo, se cioè ella si sente di accettare responsabilmente l'interpretazione che della norma è stata data dal gruppo della democrazia cristiana, allora noi le diciamo e diciamo al Parlamento: poiché ci interessa la sostanza e non la forma, e non stiamo conducendo una battaglia di gruppo o di fazione, e tanto meno una battaglia di carattere personale, ma riteniamo di condurre una battaglia in difesa dei valori superiori a tutti noi, dei valori nazionali, religiosi, morali più gelosi per ogni cittadino italiano; se il Governo accetta formalmente l'interpretazione data dalla democrazia cristiana a questo fondamentale principio della legge, noi ritiriamo il nostro emendamento, e siamo lieti di votare insieme con il gruppo della democrazia cristiana, per la difesa degli autentici valori della religione e della patria. Altrimenti dobbiamo ritenere che questa dizione e l'interpretazione alterna tendono soltanto a salvare una coalizione, una convergenza, che nascono male, perché sono nate male sul piano morale.

Voi potete mettervi d'accordo su provvedimenti di legge di piccola o grande importanza, ma sostanzialmente di nessuna importanza nei confronti dei grandi principi morali della patria, della religione, della libertà. È su questi principi che si misura la validità di una formula di Governo, la solidità di una convergenza: non abiurando al vostro stesso punto di vista, non venendo meno alla vostra tradizione, non sputando persino sulla tradi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

zione personale, signor ministro. È qui che questa convergenza non regge, è qui che il connubio clerico-marxista rivela la sua fragilità, è qui il vero ammonimento di coscienza che nasce dal Parlamento e dal paese a condannare la formula immorale alla quale avete creduto di dare vita. (*Applausi a destra*).

ORLANDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDI. Nel corso della discussione generale, il gruppo socialista democratico ha espresso le sue valutazioni sul provvedimento in esame. Abbiamo ricordato di non essere disposti ad accettare una censura sugli spettacoli cinematografici quando essa si traducesse in una censura a carattere ideologico o politico. Abbiamo detto che avremmo accettato ed accettiamo soltanto le limitazioni poste dalla Costituzione, che per noi è l'unica guida. E quando la Costituzione afferma in chiare lettere che l'unico settore in cui è prevedibile una revisione, una censura o un'autorizzazione preventiva (chiamiamola come vogliamo) è quello del buon costume, è evidente che non possiamo tollerare alcuna interpretazione che travalichi il significato proprio del buon costume. È inutile su tale tema abbandonarsi ad interpretazioni, a chiose o a esegesi: quello che conta è la dizione della Costituzione e niente altro.

Quando ci siamo trovati di fronte agli emendamenti governativi, noi li abbiamo accettati di buon grado, convinti come siamo che la limitazione fosse circoscritta esclusivamente al campo del buon costume. E parlando di buon costume, come ho già detto, non possiamo accettare alcuna aggiunta o alcuna interpretazione a carattere estensivo, perché si verrebbe così a deformare la lettera e lo spirito della Costituzione.

Quello che ci ha sorpreso nel corso di questa discussione, nell'ultima parte dell'intervento dell'onorevole Lucifredi, è stata l'interpretazione estensiva e non accettabile del concetto di buon costume. Ci è stata posta la domanda: qual è il vostro pensiero in proposito? E quale sarà la *ratio legis*?

A mio avviso, la *ratio legis* non dipende dalla interpretazione di questo o quel deputato, ma dall'analisi grammaticale, lessicale, di quello che è il significato delle parole. (*Interruzioni e commenti a destra*).

Abbiamo sentito qui interpretazioni difformi: nell'ambito dello stesso gruppo un'interpretazione del ministro che ritengo soddisfacente, in quanto si è rigidamente atte-

nuto al testo costituzionale, e un'interpretazione sostanzialmente diversa dell'onorevole Lucifredi. Non sappiamo se il pensiero di quest'ultimo, specie per quanto riguarda la seconda parte della sua esposizione, sia condiviso per intero da tutto il suo gruppo. Certo è che per quello che mi concerne io accetto soltanto l'interpretazione letterale del termine « buon costume », quale si desume dalla Costituzione. (*Commenti all'estrema sinistra - Proteste a destra*). Qualsiasi interpretazione estensiva sarebbe anticonstituzionale; e per questo ripetiamo che non è accettabile alcuna censura a carattere amministrativo in senso ideologico.

D'altronde, altri settori di questa Camera concorreranno, con il loro voto, alla formazione della legge; per cui la *mens legum latoris* non è solo il pensiero dell'onorevole Lucifredi, ma è quello di tutti coloro che concorrono ad approvare la legge.

ALICATA. Ella dimentica che l'onorevole Lucifredi ha parlato a nome della democrazia cristiana.

ORLANDI. È esatto che oltre la *ratio legis* può esser rilevante anche l'intendimento, la *mens legum latoris*; ma, come è legislatore l'onorevole Lucifredi, così è legislatore anche lei, e quanti votano in questa aula.

Ribadiamo, pertanto, la nostra interpretazione che collima con quella data dal ministro Folchi a nome del Governo.

FERRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. Per l'ennesima volta siamo costretti a ribadire che il gruppo socialista è fermamente contrario e si opporrà in tutti i modi ad ogni forma di censura preventiva che vada al di là di quello che è il limite sancito dalla Costituzione all'articolo 21.

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, che aveva precisato come il Governo intendesse eliminare ed escludere ogni forma di censura che costituisse un ostacolo a qualsiasi posizione ideologica, politica o sociale, e dopo la prima parte delle dichiarazioni dell'onorevole Lucifredi che avevano battuto questa stessa strada, avevamo per un momento anche valutato fra noi l'opportunità di non insistere sul voto del nostro emendamento. Ma, dopo la seconda parte delle dichiarazioni dell'onorevole Lucifredi, che ha fatto rientrare nel concetto di buon costume le altre considerazioni e quelle altre ragioni che furono già motivo di lunghe discussioni nel passato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

alla I Commissione e alla II Commissione di questa Camera, e hanno trovato una ulteriore interpretazione aggiuntiva e concorde dell'onorevole Almirante, è chiaro che noi dobbiamo insistere sul voto del nostro emendamento, perché siamo convinti che la nostra dizione « comune sentimento del pudore » non sia niente altro che l'interpretazione esatta di quanto ha voluto stabilire l'Assemblea Costituente con l'articolo 21.

Qui siamo di fronte ad interpretazioni diverse. Un'interpretazione l'ha data l'onorevole ministro; una cosa ben diversa ha detto l'onorevole Lucifredi; cose analoghe sostanzialmente alle nostre hanno detto e ribadito l'onorevole Reale e l'onorevole Orlandi. Ora, è chiaro che, quali che siano le dichiarazioni fatte in questa Camera, qui si tratta di una legge che è di attuazione di una norma costituzionale. Tutto ciò che vada minimamente al di là di quanto è sancito nell'articolo 21 della Costituzione è costituzionalmente illegittimo. L'interprete, domani, dovrà guardare non quella che sia stata la nostra interpretazione in questa sede, ma quella che è stata la *mens* dei costituenti votando l'articolo 21.

Noi riteniamo che sia necessario chiarire legislativamente, in questa sede, l'esatta interpretazione dell'articolo 21; e per questo insistiamo sul voto del nostro emendamento, che sostituisce alle parole « buon costume » le parole « comune sentimento del pudore ».

Ma, ripeto, se rimanesse invece il termine « buon costume », quali che siano le interpretazioni che vengono date, deve rimanere ben fermo che l'applicazione della legge dovrà essere rigidamente limitata a quello che stabilisce la Costituzione, e che l'interpretazione va data con riferimento all'articolo 21 della Costituzione.

Noi rimaniamo, comunque, decisi a far votare il nostro emendamento, perché ci sembra che questo chiarisca ogni equivoco, dissipi ogni perplessità e ribadisca la nostra posizione, che è conforme alla difesa del buon costume nel senso da noi più volte indicato: mentre tutti gli altri valori che si vogliono arbitrariamente far rientrare in questo concetto troveranno la loro sufficiente e valida tutela da parte del magistrato in sede di applicazione della legge penale. (*Applausi a sinistra*).

BARTESAGHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTESAGHI. Non avrei avuto alcuna intenzione di aggiungere altre dichiarazioni

a quelle che ho fatto ieri; ma la situazione nella quale ci troviamo in questo momento mi mette in un obbligo di coscienza di prendere la parola non meno grave di quello che mi è parso di sentire ieri.

Mi sia consentito di rivolgermi ai colleghi della democrazia cristiana, per dire che non riesco a credere che essi vogliano acquisire agli atti, come interpretazione esauriente e unanime del pensiero del gruppo della democrazia cristiana, la dichiarazione di voto dell'onorevole Lucifredi. Non è una indebita ingerenza nelle questioni interne di un gruppo quel che io dico; è semplicemente l'espressione dello stupore e di qualche cosa di più dello stupore, del senso di profondo disagio suscitato da una dichiarazione di voto come quella dell'onorevole Lucifredi, con le conseguenze che comporta per il seguito che questa legge avrà nel tempo, anche in chi si è sforzato (e credo di averlo fatto ieri) di dimostrare comprensione delle ragioni che hanno indotto e inducono la democrazia cristiana ad assumere su questo problema le posizioni che ha assunto.

Se la posizione espressa dall'onorevole Lucifredi come interpretazione dell'articolo 6 così come è emendato dal Governo rimane acquisita come posizione della democrazia cristiana, devo dire che la democrazia cristiana vuole costringere chiunque si sforzi di immedesimarsi nelle sue esigenze, di capire le sue posizioni, a constatare che si viene a trovare in una posizione autenticamente reazionaria: perché non vi è dubbio che quella interpretazione, come è stato amplissimamente chiarito dall'intervento dell'onorevole Almirante, fatto a nome del gruppo del Movimento sociale italiano, è una posizione squisitamente ed autenticamente reazionaria.

Quando qui si può affermare che l'interpretazione che dà la democrazia cristiana della nozione di buon costume è la stessa come casistica, come estensione, come spirito, di quella che dà il gruppo del Movimento sociale italiano, io dico che non vi è più posto per una posizione democratica — lo dico per me — che in qualche modo, giustamente o con errori, si sforzi di essere vicina a quella della democrazia cristiana, pur non identificandosi con essa.

Le affermazioni che ha fatto l'onorevole Almirante, e che non sono state contraddette fino a questo momento da nessuno della democrazia cristiana, sono di una gravità che non trova possibilità di essere nemmeno espressa. Io credo che i colleghi della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

democrazia cristiana abbiano rilevato in particolare il compiacimento, l'aggressività con cui l'onorevole Almirante in tutto il suo discorso ha premuto sulla posizione democratica cristiana, per portarla a coincidere con quella del Movimento sociale italiano; ha spinto per avere la rivincita come Movimento sociale italiano sulla posizione della democrazia cristiana, e per stravincere come Movimento sociale italiano rispetto alle posizioni della democrazia cristiana come era sembrato fossero espresse dall'emendamento del Governo alla primitiva formulazione dell'articolo della legge. Quando si arriva ad esemplificare, da parte dei colleghi del Movimento sociale italiano, sulla sorte del film *Non uccidere*, ad indicare l'interpretazione che la democrazia cristiana dovrebbe dare, accettando il loro giudizio, all'articolo 6 così come stiamo per votarlo, io domando quale limite democratico crede la democrazia cristiana di rispettare ancora, se lascia acquisire questa posizione nella trattazione di questo argomento e nella soluzione legislativa che tende a dare a questa questione.

Il film *Non uccidere* non è stato ricordato a caso, come esemplificazione qualsiasi. Lo chiamano in causa gli esponenti del Movimento sociale italiano perché veramente questo film è la condanna più cruda di tutto quello che essenzialmente è stato il fascismo. Se viene ammesso che contro il film *Non uccidere* vi possono essere delle preclusioni sorte dalla interpretazione di questo articolo, come viene inserito oggi in questa legge, veramente si verificherà la riabilitazione completa delle posizioni neofasciste su tutto quello che riguarda l'interpretazione di queste disposizioni.

Voglio anche sottolineare che la formulazione dell'emendamento del Governo esclude una interpretazione come quella dell'onorevole Lucifredi, con quella latitudine, che arriva a dire praticamente: la nostra interpretazione è identica a quella del Movimento sociale, perciò il Movimento sociale può ritirare il suo emendamento. Una posizione del genere è ripugnante rispetto al testo proposto dal Governo, e su questa contraddizione inammissibile il Governo deve pronunciarsi, per la lealtà, mi sia permesso dirlo, dei rapporti tra Governo e Assemblea. È ripugnante, ripeto, perché altrimenti non si spiega il motivo per cui il Governo ha proposto di introdurre nella legge l'avverbio «esclusivamente».

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. L'ho detto ieri.

BARTESAGHI. Ma la sua interpretazione di ieri non è quella che la maggioranza dà in questo momento. Ed allora, a nome del Governo e a nome proprio, per quella coscienza cui ella ha fatto appello, deve alzarsi da quel banco e dire che l'interpretazione dell'onorevole Lucifredi non può essere accettata. (*Proteste al centro*).

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Ma noi non votiamo sulla interpretazione, bensì sulla norma.

BARTESAGHI. Ho già espresso ieri la mia posizione e, sia ben chiaro, non ho alcuna intenzione di ritirarla. Dico soltanto che la situazione oggettiva che ora si vuol creare mi fa pentire di avere assunto e di mantenere tale posizione. Da parte mia, continuo a ritenere che esista una evidente contraddizione tra l'istituzione di una censura come organo amministrativo, e una limitazione penalistica dei criteri a cui questo organo è chiamato ad attenersi. Continuo a ritenere che non potrebbe essere giusto quel limite, e che la correzione dovrebbe stare nell'autolimitazione dell'organo censorio nell'esercizio dei suoi poteri. Ma se le interpretazioni e i suggerimenti al comportamento dell'organo censorio devono essere quelli indicati dall'onorevole Lucifredi, è evidente che non si può assolutamente verificare questa autolimitazione, questa consapevolezza del significato della dizione «esclusivamente» riferentesi alle offese al buon costume.

Termino rilevando che «buon costume» è una nozione che davvero può essere ricavata dalla Costituzione nel suo insieme sistematico, e che dall'insieme sistematico della Costituzione ha una sua precisa delimitazione e definizione, ripugnanti, ripeto, a quella interpretazione aberrante data qui dall'onorevole Lucifredi (*Proteste al centro*) che è in contraddizione con tutto l'ordinamento giuridico su cui si fonda legittimamente la Repubblica nella quale viviamo.

Esprimo la profonda tristezza di dover mantenere una posizione come quella da me esposta ieri, perché sono convinto che da un punto di vista come il mio sia logica, ma porti nello stesso tempo appoggio ad un atteggiamento reazionario che non può non ripugnare ad ogni democratico italiano. (*Applausi a sinistra - Proteste al centro e a destra*).

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

ZACCAGNINI. Si è fatto questa sera un grande onore alla democrazia cristiana e al suo gruppo, affermando che le interpretazioni che noi diamo delle leggi e addirittura della Costituzione siano cose indiscutibili e inappellabili.

La dichiarazione di voto che a nome di tutto il gruppo ha responsabilmente fatto l'onorevole Lucifredi — e lo ringrazio — era costituita da due parti. La prima era una parte dichiarativa, e mi pare che su questo punto egli non abbia fatto altro che ripetere quanto detto dall'onorevole ministro, che cioè noi escludiamo qualsiasi diversa formulazione che non sia un diretto richiamo alla norma costituzionale, intendendo con questo appellarci a quella difesa integrale del buon costume cui la Costituzione fa riferimento nei suoi termini, ed in questo stesso senso escludendo qualsiasi capacità delle norme e delle revisioni amministrative di combattere sul terreno della ideologia o della libertà di pensiero in senso generale.

Questo il senso della dichiarazione della prima parte dell'intervento dell'onorevole Lucifredi.

Nella seconda parte egli ha esposto la sua interpretazione, che è la nostra. (*Applausi al centro*). Ora, vi domando perché di fronte ad una libertà di voto non vi debba essere una libertà di pensiero riconosciuta al nostro gruppo. Abbiamo un concetto costituzionale che il nostro gruppo intende interpretare, codificando l'interpretazione stessa in un emendamento da inserirsi a questa legge, concetto che il gruppo socialista ha ritenuto di poter interpretare a suo modo.

LACONI. Ma la legge serve per interpretare la Costituzione.

ZACCAGNINI. La differenza fra la nostra e la sua posizione può essere esattamente questa, che voi volete attraverso una legge ordinaria modificare il contenuto della legge costituzionale.

Abbiamo sentito l'onorevole Ferri, e riteniamo che lo sviluppo logico della sua dichiarazione sia un invito a richiamarsi concordemente al testo della Costituzione, rinunciando alla votazione di emendamenti che ne diano l'interpretazione nell'uno o nell'altro senso.

Il nostro è un richiamo alla Costituzione, attraverso quegli organi che hanno l'autorità per applicarla. (*Applausi al centro*).

LAJOLO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAJOLO, *Relatore di minoranza*. Il nostro gruppo dichiara di ritirare l'emendamento

presentato, e si associa all'emendamento Paolicchi-Ferri sul quale chiede lo scrutinio segreto.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

ALMIRANTE. Il regolamento mi consente di parlare qualora io ritiri l'emendamento. Non sto dicendo che io lo faccia: chiedo di essere messo nella condizione di decidere, di sapere cioè se il pensiero del Governo sul nostro emendamento sia identico a quello espresso dal gruppo della democrazia cristiana. Nel qual caso noi siamo pronti a ritirare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. A norma di regolamento ho già interpellato Commissione e Governo. Se il Governo non chiede di parlare, io non posso ancora interpellarlo.

ALMIRANTE. Allora prendiamo atto che il Governo in questo momento non ritiene di chiarire la sua posizione; e pertanto insistiamo per la votazione.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

LACONI. Desidero fare un appello a lei, signor Presidente (non al Governo, perché non mi pare sia giusto rivolgersi in questo momento ad esso); a lei che è il moderatore di questa Camera, il garante che il funzionamento della stessa risponda alle esigenze fondamentali cui è preposta. Il problema è questo: abbiamo davanti a noi una norma costituzionale che suona così: « buon costume ». Su questa particolare dizione esistono interpretazioni assolutamente opposte: e non vi è da meravigliarsi, ciò è lecito. Ma noi adesso stiamo facendo una legge per applicare concretamente questa norma. Noi parliamo ad altri. E a chi parliamo? Al Governo e al magistrato. Diciamo al Governo: l'interpretazione della Costituzione che tu devi seguire è questa. O nel caso diciamo al magistrato: qualora vi sia violazione da parte del Governo di questa norma, tu devi intervenire.

Come possiamo abdicare alla nostra funzione fondamentale, che è quella di interpretare la norma della Costituzione? Possiamo disinteressarci di questo problema? Se lo facciamo per un meschino calcolo politico, per non voler chiarire un dissenso con la democrazia cristiana o con una parte di essa, dobbiamo avere ben presente che noi abdichiamo alla nostra funzione fondamentale: la Camera rinunzia, per un compromesso politico, ad interpretare la Costituzione e a dare, quindi, le indicazioni che deve dare al Governo; la legge diventa completamente vana, completamente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

inutile, perché, per un fatto emerso dal dibattito stesso, vi si introduce una dizione sulla quale esistono diverse ed opposte interpretazioni, senza sceglierne alcuna.

Ora, signor Presidente, per la serietà dei nostri lavori e per la serietà stessa dell'istituto, possiamo procedere in questo modo? Credo di no. Direi che ella, come moderatore della Camera, a questo punto dovrebbe prendere una decisione: sospendere la seduta per un quarto d'ora, per mezz'ora, per un'ora, per una giornata ed invitare i gruppi della maggioranza a trovare una qualunque formula, ma una formula che non sia la ripetizione meccanica di una formulazione costituzionale sulla quale esistono interpretazioni opposte; una formula su cui vi sia una interpretazione univoca che dica al Governo in che modo deve interpretare la Costituzione, e non rinvii al Governo, che non ha nessuna qualità e nessun diritto, l'arbitrio di interpretare la Costituzione in un modo o nell'altro.

Fra l'altro, a che varrebbe una dichiarazione del Governo? L'onorevole Folchi ha detto: ho già parlato, mi riferisco a quello che ho già detto. Ma qualunque cosa abbia detto l'onorevole Folchi, impegna questo Governo. Mentre una legge non impegna un Governo, deve impegnare tutti i governi, e quindi deve parlar chiaro.

Le ripeto, signor Presidente, credo che per la serietà dei nostri lavori e la dignità dell'istituto non vi sia che una soluzione: invitare la maggioranza a trovare una formulazione più estesa, che risolva questo contrasto di interpretazione, che dia una indicazione chiara al Governo e al giudice che devono applicare la legge. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, l'invito a me rivolto in questo momento mi trova purtroppo non consenziente. Le posizioni in ordine alle votazioni cui la Camera si accinge sono già chiare. Commissione e Governo propongono una formula che riproduce il testo della Costituzione. Qualunque sia l'interpretazione che ciascun gruppo pensa abbiasi a dare di tal formula, essa sarà l'interpretazione del gruppo e non risulterà vincolante per l'interprete al di là dei normali mezzi di interpretazione delle norme costituzionali.

Vi sono poi dei gruppi che ritengono la semplice riproduzione della norma costituzionale insufficiente ad esprimere fedelmente un certo pensiero, e presentano propri emen-

damenti, diretti a dare particolari interpretazioni al concetto di buon costume.

Ma queste posizioni sono collegate a premesse politiche, che mi vietano di interferire. La Camera sceglierà. Non sono tenuto a porre un problema di costituzionalità, perché esso non esiste, trattandosi di una norma che riproduce *ad litteram* una formula della Costituzione. Ma non posso neppure invitare a concordare una formula, trattandosi di dissensi interpretativi sulla formula costituzionale e di posizioni politiche espresse, sulle quali debbo astenermi da qualsiasi iniziativa. Se vi fosse poi una richiesta di sospensione della seduta, la metterei ai voti. D'altronde, siamo in sede di dichiarazioni di voto, e pertanto bisognerà passare ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Calabrò, sostitutivo dell'intero primo comma:

«La Commissione di primo grado dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificandone i motivi, ove ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offese alla moralità pubblica, al sentimento religioso, al culto della patria, al buon costume, o turbamento dei buoni rapporti internazionali».

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento Paolicchi, diretto a sostituire alle parole «buon costume» le altre «comune sentimento del pudore».

Ricordo che su questo emendamento l'onorevole Lajolo ha chiesto la votazione per scrutinio segreto. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

ALICATA. Avanziamo proposta formale di sospensiva.

PRESIDENTE. Non posso accoglierla ora, poiché siamo già in sede di votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'emendamento Paolicchi.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	471
Maggioranza	236
Voti favorevoli	233
Voti contrari	238

(*La Camera non approva*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Belotti	Cattani	De Martino Francesco
Agosta	Beltrame	Cavaliere	De Marzi Fernando
Aicardi	Berlingúer	Cavazzini	De Meo
Aimi	Berloffa	Cecati	De Michieli Vitturi
Alba	Béry	Ceccherini	De Pascalis
Albarelo	Bertè	Céngarle	De Pasquale
Alberganti	Bertoldi	Ceravolo Domenico	De Vito
Albertini	Béttoli	Ceravolo Mario	Diaz Laura
Aldisio	Biaggi Francantonio	Cerreti Alfonso	Di Benedetto
Alessandrini	Biaggi Nullo	Cerreti Giulio	Di Giannantonio
Alessi Maria	Biagioni	Chiatante	Di Leo
Alicata	Bianchi Fortunato	Cianca	Di Luzio
Amadei Giuseppe	Bianchi Gerardo	Gibotto	Di Nardo
Amadei Leonetto	Bianco	Cinciari Rodano Ma-	Di Paolantonio
Amadeo Aldo	Biasutti	ria Lisa	Di Piazza
Ambrosini	Bigi	Clocchiatti	Dominedò
Amendola Giorgio	Bignardi	Cocco Maria	D'Onofrio
Amendola Pietro	Bima	Codignola	Dosi
Amiconi	Bisantis	Colasanto	Elkan
Amodio	Bogoni	Colitto	Ermini
Anderlini	Bóidi	Colleoni	Failla
Andreotti	Boldrini	Colleselli	Fanelli
Andreucci	Bolla	Colombi Arturo Raf-	Faralli
Angelini Giuseppe	Bologna	faello	Ferrara
Angelini Ludovico	Bontade Margherita	Colombo Emilio	Ferrari Francesco
Angelino Paolo	Borellini Gina	Colombo Renato	Ferrari Giovanni
Angelucci	Borín	Colombo Vittorino	Ferri
Angrisani	Bovetti	Comandini	Fiumanò
Antoniozzi	Breganze	Compagnoni	Fogliazza
Arenella	Brighenti	Cóncas	Folchi
Armani	Brodolini	Conci Elisabetta	Forlani
Armaroli	Brusasca	Conte	Fornale
Armosino	Bucalossi	Corona Achille	Foschim
Assennato	Bucciarelli Ducci	Cortese Giuseppe	Fracassi
Audisio Walter	Bufardeci	Cossíga	Francavilla
Avolio	Buffone	Cotellessa	Franceschini
Babbi	Busetto	Covelli	Franco Pasquale
Baccelli	Buttè	Cucco	Franco Raffaele
Badaloni Maria	Buzzelli Aldo	Curti Aurelio	Franzo Renzo
Baldelli	Buzzetti Primo	Curti Ivano	Frunzio
Baldi Carlo	Cacciatore	Dal Falco	Fusaro
Ballardini	Caiaati	D'Ambrosio	Gagliardi
Barbaccia	Caiazza	Dami	Galli
Barberi Salvatore	Calabrò	Daniele	Gaspari
Barbi Paolo	Calasso	Dante	Gatto Eugenio
Barbieri Orazio	Calvaresi	D'Arezzo	Gaudioso
Bardini	Calvi	De Capua	Gerbino
Baroni	Canestrari	De Grada	Germani
Barontini	Caponi	De Lauro Matera	Ghislandi
Bartesaghi	Caprara	Anna	Giglia
Bàrtole	Carcattera	Del Bo	Gioia
Barzini	Carra	De Leonardis	Giolitti
Basile	Carrassi	Delfino	Giorgi
Battistini Giulio	Casalinuovo	Delle Fave	Gitti
Beccastrini Ezio	Casati	Del Vecchio Guelfi	Gomez D'Ayala
Bei Ciufoli Adele	Castelli	Ada	Gonella Giuseppe
		De Maria	Gonella Guido
		De Marsanich	Gorreri Dante

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

Gorrieri Ermanno	Mannironi	Pella	Sanfilippo
Gotelli Angela	Marangone	Pellegrino	Sangalli
Granati	Marchesi	Penazzato	Santarelli Enzo
Grasso Nicolosi Anna	Marconi	Pennacchini	Santarelli Ezio
Graziosi	Mariani	Perdonà	Sarti
Greppi	Mariconda	Pertini Alessandro	Savoldi
Grezzi	Marotta Vincenzo	Petrucci	Scaglia Giovanni Bat-
Grifone	Martina Michele	Pezzino	tista
Grilli Antonio	Martinelli	Piccoli	Scalfaro
Grilli Giovanni	Martoni	Pieraccini	Scarlato
Guadalupi	Marzotto	Pinna	Scarongella
Guerrieri Emanuele	Mattarella Bernardo	Pirastu	Scarpa
Guerrieri Filippo	Mattarelli Gino	Pitzalis	Schiavetti
Gui	Matteotti Gian Carlo	Polano	Schiavon
Guidi	Matteotti Matteo	Prearo	Schiratti
Gullotti	Mazza	Preziosi Costantino	Sefolis
Helfer	Mazzoni	Preziosi Olindo	Sciorilli Borrelli
Ingrao	Mello Grand	Principe	Sedati
Invernizzi	Merenda	Pucci Anselmo	Segni
Iotti Leonilde	Merlin Angelina	Pucci Ernesto	Seroni
Iozzelli	Messinetti	Pugliese	Servello
Isgrò	Miccolis Maria	Quintieri	Sforza
Jacometti	Miceli	Radi	Silvestri
Jervolino Maria	Micheli	Raffaelli	Simonacci
Kuntze	Migliori	Rampa	Sinesio
Laconi	Minasi Rocco	Rapelli	Sodano
Lajolo	Minella Molinari An-	Rauci	Soliano
La Malfa	giola	Ravagnán	Sorgi
Landi	Misasi Riccardo	Re Giuseppina	Spádola
La Penna	Misefari	Reale Giuseppe	Spallone
Larussa	Monasterio	Reale Oronzo	Spataro
Lattanzio	Montanari Otello	Repossi	Speciale
Leccisi	Montanari Silvano	Restivo	Sponziello
Lenoci	Monte	Ricca	Storchi Ferdinando
Leone Francesco	Moro	Riccio	Storti Bruno
Leone Raffaele	Muscariello	Ripamonti	Sullo
Liberatore	Nanni Rino	Rivera	Sulotto
Li Causi	Nannuzzi	Roberti	Tambroni
Limoni	Napolitano Francesco	Roffi	Tàntalo
Lizzadri	Napolitano Giorgio	Romagnoli	Targetti
Lombardi Giovanni	Natali Lorenzo	Romanato	Terragni
Lombardi Riccardo	Natoli Aldo	Romano Bartolomeo	Terranova
Lombardi Ruggero	Natta	Romeo	Tesauro
Longo	Negroni	Romualdi	Titomanlio Vittoria
Longoni	Nenni	Roselli	Togni Giulio Bruno
Lucchesi	Nicoletto	Rossi Maria Madda-	Togni Giuseppe
Lucifredi	Nicosfa	lena	Tognoni
Lupis	Novella	Rossi Paolo	Tonetti
Luzzatto	Nucci	Rossi Paolo Mario	Tóros
Macrelli	Orlandi	Rumor	Tozzi Condivi
Magnani	Pajetta Gian Carlo	Russo Carlo	Trebbi
Magno Michele	Pajetta Giuliano	Russo Salvatore	Tripódi
Magri	Paolicchi	Russo Spena Raf-	Trombetta
Malagodi	Paolucci	faello	Truzzi
Malagugini	Passoni	Sabatini	Turnaturi
Malfatti	Patrini Narciso	Salizzoni	Vacchetta
Mancini	Paván	Salutari	Valiante
Manco Clemente	Pedini	Sammartino	Valori

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

Valsecchi	Viviani Arturo
Vedovato	Viviani Luciana
Venegoni	Volpe
Venturini	Zaccagnini
Veronesi	Zanibelli
Vestri	Zappa
Vicentini	Zoboli
Vidali	Zugno
Villa	Zurlini
Vincelli	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Ballesi	Marenghi
Bersani	Martino Edoardo
Bettiól	Martino Gaetano
Cassiani	Montini
Dal Canton Maria Pia	Origlia
De Martino Carmine	Pintus
Durand de la Penne	Rubinacci
Gennai Tonietti	Savio Emanuela
Erisia	

(concesso nella seduta odierna):

Armato	Viale
Ferrarotti	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Leccisi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LECCISI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leccisi, soppressivo della parola « esclusivamente » al primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6, nel testo del Governo:

« La Commissione di primo grado dà parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume ».

(È approvato).

FERRI. A questo punto chiedo il rinvio, per permettere di tentare un accordo su un comma aggiuntivo all'articolo 6.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, rinvio a domani il seguito della discussione.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, già approvato dalla IX Commissione della Camera e modificato da quella VII Commissione:

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (3458-B).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione che già l'ha avuto in esame, nella stessa sede, con il parere della V Commissione.

Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato da quella VII Commissione:

« Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare » (547-B).

Sarà stampato e distribuito. Ritengo possa essere deferito alla IX Commissione, in sede legislativa, con il parere della V Commissione.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

TOGNONI, Segretario, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, sulla persistente azione discriminatoria del prefetto di Catanzaro a danno dell'autonomia e degli interessi dei comuni della provincia retti da amministrazioni di sinistra: infatti, a proseguimento di precedenti azioni del genere in vari altri comuni, di recente, l'autorità prefettizia ha deciso la decurtazione di diversi milioni al bilancio del 1962 del comune di Spilinga, accanendosi in particolare sui fondi comunali per lavori pubblici che interessano la popolazione e per i quali l'amministrazione in carica aveva assunto precisi impegni.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

« L'azione discriminatoria, nel caso su esposto, è inoppugnabilmente provata da documenti che rilevano inammissibili interferenze da parte della direzione politica del partito di maggioranza.

(4746) « MICELI, GULLO, MESSINETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda disporre affinché l'amministrazione comunale di Iesi ed il prefetto di Ancona rispettino il diritto di propaganda del M.S.I.

« La sezione del M.S.I. di Iesi, infatti, aveva programmato per la mattinata di domenica 8 aprile 1962 un pubblico comizio nel quadro di una normale attività di propaganda. In data 7 aprile 1962 il sindaco di Iesi, arrogandosi valutazioni che non erano di sua competenza e senza che le autorità governative facessero il minimo tentativo di intervento, indirizzava al segretario della sezione del M.S.I. ed al commissario capo di pubblica sicurezza di Iesi la seguente nota: " con riferimento alla richiesta di cui alla nota sopra indicata, le rendo noto che questa amministrazione non può concedere l'uso di alcuna piazza o via pubblica per la effettuazione del programmato comizio, anche in relazione ad eventuali turbamenti dell'ordine pubblico, la cui prevenzione, pur non essendo di competenza di questa amministrazione, ha rilevanza per la stessa specialmente in ordine a recentissimi avvenimenti ".

« L'interrogante chiede di conoscere se rientri nelle linee politiche del Governo lo spirito discriminatorio nei confronti del M.S.I. manifestato dal prefetto e dal questore di Ancona, che non hanno ritenuto opportuno di intervenire per la difesa di un diritto, allo scopo di non urtare le assurde prevaricazioni dell'amministrazione comunale socialcomunista di Iesi.

(4747) « GRILLI ANTONIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle finanze, allo scopo di conoscere i provvedimenti che, in via immediata, si riproponga di adottare — dopo l'accesso sul posto da lui effettuato — per la valorizzazione e l'ammodernamento delle saline di Lungro.

(4748) « FIUMANÒ, ALICATA, GULLO, MICELI, MESSINETTI, MISEFARI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei trasporti, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere: se siano a

conoscenza dell'atteggiamento provocatorio mantenuto dalla direzione delle ferrovie Calabro-Lucane nei confronti dell'azione sindacale in corso in Calabria da parte dei lavoratori appartenenti alle tre organizzazioni C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.; quale provvedimento si ripropongano di prendere — tenuto anche conto della strage della " Fiumarella " — per evitare ulteriori pericoli all'incolumità pubblica, in conseguenza della immissione in servizio di lavoratori inesperti, e per riprendere le trattative intese a dare soddisfazione alle giuste richieste economiche dei lavoratori dell'azienda.

(4749) « FIUMANÒ, ALICATA, GULLO, MICELI, MESSINETTI, MISEFARI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se la circolare dell'11 giugno 1960, n. 426243/20-126, del Ministero del tesoro fu emessa d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

sul pensiero del Presidente del Consiglio dei ministri in ordine a tale disposizione, e se egli considera legittima la disposizione del Ministero della difesa, in ordine all'esclusione dei militari di tutti i gradi dal beneficio del cumulo stipendio pensione, ammesso con la succitata circolare del Ministero del tesoro e applicata per i dipendenti statali in caso di richiamo in servizio.

« L'interrogante chiede di conoscere se intenda il Presidente del Consiglio intervenire per sanare una così grave ingiustizia, che colpisce in diritto ed in fatto una numerosa benemerita categoria.

(4750) « ARENELLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali il giorno 9 aprile 1962, nella città di Napoli un pacifico corteo di lavoratori, maestranze dello stabilimento Fiat, benché regolarmente autorizzato, veniva violentemente caricato da forze della celere in prossimità di via Medina, carica che provocava il ferimento di molti lavoratori;

se non ritenga il ministro, considerato il ripetersi a Napoli di simili incresciosi ed inopportuni interventi delle forze di polizia, disporre adeguati provvedimenti atti a garantire la libertà costituzionale dei lavoratori di Napoli.

« Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere il pensiero del ministro sulla poli-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

tica del Ministero per quanto concerne l'impiego delle forze di polizia nelle controversie del lavoro.

(4751) « ARENELLA, CAPRARA, MAGLIETTA, GOMEZ D'AYALA, VIVIANI LUCIANA ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del tesoro, per conoscere se non ritengano di disporre che i competenti organi della ragioneria generale dello Stato provvedano a diramare agli organi centrali e periferici delle amministrazioni statali opportune direttive per la retta applicazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato, con il quale le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono state estese agli operai di ruolo e non di ruolo, nonché agli operai giornalieri, adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 19 luglio 1960.

« Attese le incertezze che il personale interessato già lamenta presso varie amministrazioni, le raccomandate direttive appaiono necessarie soprattutto per ciò che riguarda le conseguenze applicative, in favore degli operai giornalieri, del citato articolo 64 in relazione al terzo comma dell'articolo 21 della precedente legge, che prevede la conservazione, a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile, della differenza di retribuzione goduta prima dell'inquadramento nella nuova posizione di impiego.

« Non è, infatti, per alcun modo dubbio che il richiamato articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, deve essere integralmente esteso anche ai predetti operai giornalieri.

(22934)

« ROBERTI, CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per evitare che nel comune di Capo d'Orlando, dove le elezioni comunali si terranno il 10 giugno 1962, si iscrivano illegalmente elettori dei comuni di Falati Mamertino, Piroina, Brolo, Naso, Caprilena, San Salvatore d'Italia, Tortorici, Castell'Umberto, i quali elettori, senza abbandonare la loro effettiva residenza, chiedono un trasferimento fittizio a Capo d'Or-

lando per partecipare alle elezioni comunali in questo comune.

(22935)

« BASILE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se sia al corrente che nel periodo dal novembre 1961 al marzo 1962 diversi funzionari dipendenti dall'ufficio tecnico imposte di fabbricazione di Venezia (che ha giurisdizione sulle province di Venezia, Treviso e Belluno) non hanno ricevuto l'indennità di missione loro spettante per mancanza di fondi, e che conseguentemente l'ingegnere-capo dell'ufficio ha dovuto ridurre quantitativamente i servizi per il periodo aprile-giugno, con notevole danno alle industrie vigilate dall'ufficio; le quali dovranno subordinare le operazioni normalmente controllate dai funzionari alla disponibilità ridotta dei funzionari stessi;

per conoscere se e come intenda ovviare a tale grave inconveniente, che rischia di ripercuotersi sull'economia della zona.

(22936)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non intenda mediante circolare dare disposizioni agli uffici periferici competenti in ordine all'interpretazione dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, che non viene univocamente applicata nei riguardi dei consulenti del lavoro, i quali, a tutti gli effetti, debbono essere assimilati ai « professionisti che esplicano delle vere e proprie attività professionali conseguenti ad uno specifico titolo di studio ».

(22937)

« GAGLIARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se — essendo a conoscenza che tutto il paese, particolarmente nei mesi di marzo, aprile e maggio, alla vigilia o nel corso dell'anniversario della Liberazione, vengono preparati, ad opera di comitati, associazioni, comuni, manifestazioni, comizi, conferenze, mostre della Resistenza e della deportazione — e che in modo particolare e sempre più marcatamente ciò avviene in direzione o con la collaborazione dei giovani — avvertendo come da ogni parte vengano sollevate ampie e giustificate critiche al Governo perché troppo poco si fa di sostanziale in questa direzione, specie per quanto riguarda l'impegno di adoperarsi contro il disinteresse, l'adesione formale, l'incomprensione, ed in alcuni casi l'atteggiamento di opposizione che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

si manifestano in taluni settori del campo scolastico (e di intere zone del nostro paese) anche in occasione del 24 aprile, data nella quale si dovrebbe illustrare agli alunni la ricorrenza dell'anniversario della Liberazione "nelle forme ritenute più opportune dai capi istituto" (formula ministeriale che si è rivelata sempre più causa di contrastanti ed equivocate posizioni); non ritenga, quindi, di contribuire a modificare tale stato di cose, adoperandosi perché da parte del Ministero della pubblica istruzione vengano effettuate la distribuzione alle scuole (almeno ai licei, istituti magistrali, tecnici o di pari grado) e la programmazione di documentari cinematografici sulla Resistenza — del tipo, ad esempio, di *Lettere dei condannati a morte della Resistenza* — o di altri che si riterrà opportuno di preparare o scegliere con fedele attenzione e rispetto alla realtà storica, colmando così uno dei vuoti del "Piano della scuola" e arricchendolo di uno strumento didatticamente idoneo alla formazione culturale, civica, e patriottica dei giovani studenti.

(22938) « BIANCANI, AUDISIO, BOLDRINI, SCIORILLI BORRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali difficoltà si oppongono alla completa applicazione dell'ordinanza ministeriale 6 novembre 1961 di cui alla legge 29 maggio 1961, n. 506, circa la quale risultano da tempo pervenute alla Direzione generale dell'istruzione tecnica tutte le domande e le relative documentazioni da parte dei sottocapiofficio per l'inquadramento degli insegnanti tecnico-pratici.

(22939) « DE MICHELII VITTURI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere se si propongano di superare le difficoltà sinora addotte per ampliare, anche con le indispensabili demolizioni, il porto di Civitavecchia, che si è dimostrato inadeguato al suo crescente traffico e specialmente all'attracco delle navi traghetti per la Sardegna.

(22940) « BERLINGUER, PINNA, CONCAS, FABBRI, VENTURINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga di dover urgen-

temente esaminare l'assurda, ingiusta e grave situazione in cui l'I.N.A.I.L. ha messo l'invalido Di Gianfilippo Gilberto, residente ad Avezzano (L'Aquila), che si è visto assegnata una pensione di lire 5 (cinque) giornaliere per un infortunio sul lavoro che lo ha privato completamente del dito di una mano.

« Nonostante varie istanze dell'interessato, l'I.N.A.I.L. non ha accolto la richiesta di ulteriore esame per aggravamento e continua l'erogazione trimestrale di un assegno di lire 469, lasciando nella miseria uno sfortunato lavoratore e la sua famiglia.

(22941)

« DELFINO »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere se non ritenga necessario il dragaggio delle banchine Colapesce e Primo settembre del porto di Messina, dove ben due navi hanno perduto recentemente le ancore.

(22942)

« BASILE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se l'annunciato « Incontro internazionale per la libertà del popolo spagnolo » che avrà luogo in Roma il giorno 13 aprile 1962, non sia ritenuto manifestazione sediziosa, in palese diafonia con la politica estera del Governo, e, soprattutto, atta a provocare ripercussioni sfavorevoli in una nazione latina, intimamente legata all'Italia da vincoli indissolubili di tradizioni, di religione e di sangue.

« Già nel 1961 l'interrogante ebbe a rivolgere analoga interrogazione, preoccupato, allora come adesso, per l'effettuarsi e il ripetersi di assemblee, di ispirazione chiaramente anticattolica e marxista, che, oltre a mettere in imbarazzo il Governo, siano incompatibili con il carattere sacro di Roma. Particolarmente preoccupante appare (per le inevitabili valutazioni che potranno esserne tratte in Spagna e in tutte le nazioni libere dell'occidente) il fatto che nel comitato promotore di tale assemblea siano impegnati nomi di autorevoli esponenti di un partito politico su cui si poggia, fino ad esserne condizionata, la attuale maggioranza parlamentare.

« In particolare, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se la prefata assemblea sia compatibile non solo con la sensibilità cristiana del popolo italiano, ma anche con gli impegni concordatari che statuiscano la tutela del carattere sacro dell'Urbe;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

b) se il Governo non ritenga prevenire ogni ulteriore indebita ingerenza nella politica interna di una nazione amica.

(22943)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere se e come intendano intervenire nella grave situazione determinatasi nel comune di Otricoli, dove la costruzione, a valle del Tevere, di una diga per la centrale idroelettrica di Ponte Felice di proprietà della S.I.T. ha creato le condizioni per continui straripamenti del fiume, con grave danno delle colture agricole e dei piccoli proprietari della zona; e per sapere:

se intendano provvedere alla necessaria rettifica di confine fra il comune di Otricoli e quello di Orte, a seguito di un diverso tracciato dell'ansa del fiume Tevere.

(22944)

« ANDERLINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali iniziative intenda prendere, di concerto con le autorità locali, per assicurare al comune di Terlizzi (Bari) la continuità delle funzioni di segretario comunale. In quel comune, infatti, salvo qualche breve ed irregolare periodo, le mansioni di segretario comunale sono espletate dal ragioniere dello stesso comune, con grave pregiudizio del normale svolgimento dell'attività amministrativa.

(22945)

« SCARONGELLA, LENOCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno e delle finanze, per sapere:

a) per quali motivi il prefetto di Taranto ha provveduto al conferimento d'ufficio della esattoria comunale di Castellaneta in modo definitivo, anziché provvisorio;

b) le ragioni che hanno indotto il prefetto ad aumentare l'aggio di riscossione dal 2,18 per cento al 4,60 per cento;

c) se, per l'aumento dell'aggio, il prefetto, a norma dell'articolo 13 della legge del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, ha chiesto il parere al consiglio comunale di Castellaneta;

d) se risponde a verità che altre ditte esattoriali, prima del conferimento d'ufficio alla ditta Savino, avevano chiesto di ottenere la gestione con un aggio di gran lunga inferiore al 4,60 per cento.

(22946)

« ROMEO, ANGELINI LUDOVICO, CALASSO, MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se risponda a verità la notizia, riportata con allarmanti commenti dalla stampa nazionale e in particolare dal quotidiano *Roma* di Napoli, *Secolo* di Roma e *Sicilia* di Catania, circa la distribuzione nelle scuole di un diario scolastico a cura dell'amministrazione comunale (socialcomunista) di Mantova. Tale diario, elargito (non si sa bene se a spese personali degli amministratori socialcomunisti di quella città o se a spese del contribuente) a tutti gli alunni delle scuole elementari mantovane, da una parte, esalterebbe la rivoluzione sovietica, le varie prodezze russe, la teoria darviniana della specie, e dall'altra parte, ignora completamente, a tutto vantaggio della propaganda marxista, l'esistenza di Marconi, di Volta o di Edison, ecc.

« L'interrogante chiede in particolare di conoscere:

a) chi abbia sostenuto le spese di tale pubblicazione marxista, volta a suggestionare le menti dei bambini che frequentino le pubbliche scuole;

b) se, e perché, tale spesa sia stata approvata dall'autorità tutoria;

c) se sia ritenuto ammissibile che un ente locale, ancorché socialcomunista, invada l'area sacra della scuola nazionale con simili faziose interferenze.

(22947)

« SPADAZZI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere a che punto trovasi il lavoro di attuazione della legge del 28 luglio 1961, n. 831, e precisamente dei titoli I e II, e se si reputa possibile immettere i vincitori nei ruoli col prossimo 1° ottobre 1962.

(22948)

« DE LAURO MATERA ANNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale nei seguenti fatti.

« Nel 1958, con l'istituzione di « Telescuola » sono sorti in tutta Italia numerosi posti di ascolto organizzati e diretti da un coordinatore munito di adeguato titolo di studio. In detti posti di ascolto si sono avute numerose iscrizioni da parte di ragazzi e giovani, le cui possibilità economiche non permettevano o non avevano permesso di continuare gli studi al compimento del ciclo elementare, anche se per lo studio avevano spiccate attitudini. Ognuno di questi giovani vedeva così aperta la strada verso il conseguimento di un titolo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

di studio, oggi così necessario per un decoroso inserimento nella società moderna e che mai altrimenti avrebbe potuto conseguire. Il Governo riconobbe le necessità di questi giovani ed autorizzò il ministro del lavoro a finanziare moltissimi "posti di ascolto". Detto finanziamento consisteva nella retribuzione del coordinatore, il cui compito è molto delicato, in quanto deve curare l'ascolto da parte degli allievi a colmare a fine trasmissione tutte quelle lacune, che più o meno si formano nelle menti degli alunni a cui manca il contatto diretto con l'insegnante. Inoltre il coordinatore stesso deve curare l'invio settimanale dei compiti per ciascuna materia e di ogni allievo alla direzione di "Telescuola", con la quale deve mantenere i contatti inviando anche relazioni mensili, fogli di registro debitamente compilati con presenza e votazioni degli allievi, ecc. Il suddetto ministro del lavoro dava al coordinatore un compenso extra per rimborso spese postali e forniva gli allievi di tutti i libri di testo relativi a tutte le materie.

« Quest'anno è stata istituita dal Ministero della pubblica istruzione la scuola media unificata e "Telescuola" e si è assunto il compito di trasformare i corsi di avviamento a tipo industriale e agrario in corsi di media unificata televisiva, istituendo la prima classe e trasmettendone le relative lezioni nella mattinata di tutti i giorni feriali. Però tutti quegli allievi, che erano già avviati nei vecchi corsi e quest'anno si trovano a frequentare il secondo e il terzo corso, possono proseguire nella loro strada, perché per essi "Telescuola" trasmette, come negli anni scorsi, nel pomeriggio; e ciò appunto per dar modo a questi giovani di raggiungere il traguardo finale. È accaduto però che il Ministero del lavoro, essendo passata la competenza al Ministero della pubblica istruzione, ha sospeso i finanziamenti e la fornitura dei libri a tutti quei posti di ascolto che gli scorsi anni ne avevano beneficiato con grandissimo vantaggio per gli allievi. Ne è derivato un disagio enorme, una situazione davvero inconcepibile per gran parte di questi giovani, che, senza libri e con coordinatori non retribuiti e quindi mal disposti a ben guidarli, si vedono così privati della possibilità di avere finalmente un titolo di studio a cui tendevano con viva speranza. Intanto le lezioni vengono regolarmente trasmesse, i programmi regolarmente svolti e in molti posti di ascolto i ragazzi continuano, seppur sbandati, a frequentare, senza ausilio dei libri di testo, in mezzo a mille difficoltà, sorretti sovente dai coordinatori, i quali, mal-

grado essi stessi si trovino il più delle volte in condizioni finanziarie più che precarie perché disoccupati e bisognosi, fanno del loro meglio per dare agli allievi quell'assistenza così necessaria perché un corso come "Telescuola" possa essere seguito con un certo profitto, nella speranza che il Governo presto riconosca i loro diritti derivanti dal lavoro prestato nell'interesse dell'istruzione pubblica a vantaggio dei meno abbienti.

« Il Ministero della pubblica istruzione ha istituito scuole professionali nei centri con almeno tremila abitanti, ma ancora moltissime località ne sono prive e i ragazzi, che finora hanno seguito "Telescuola", non possono iscriversi in nessuna altra scuola, anche se con le nuove istituzioni ne sorgono di più vicine che in passato, perché dovrebbero ricominciare dalla prima classe, non avendo le prescritte idoneità delle classi corrispondenti a quelle che ora frequentano a "Telescuola", per avere preferito dare gli esami di licenza direttamente alla fine dei tre anni di frequenza per le ragioni che sono state su esposte.

« L'interrogante chiede se i ministri interessati non intendano tempestivamente intervenire perché, per i corsi di "Telescuola" avviati negli anni precedenti ed ancora in atto e sino alla loro ultimazione, siano forniti gratuitamente i libri agli allievi e siano regolarmente retribuiti i coordinatori che hanno prestato e prestano la loro opera.

(22949)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere come si intenda intervenire per realizzare, nel centro abitato del comune di Pietra Montecorvino (Foggia), le opere di difesa dalle frane, di cui, a seguito dei gravi franamenti verificatisi lo scorso mese di marzo del 1962 si è resa molto evidente l'urgente necessità.

(22950)

« MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti il medesimo intenda adottare per fronteggiare la situazione determinatasi a causa del ritardato completamento delle opere di bonifica relative al « Pantano » del comune di Sessa Aurunca (Caserta).

« Ed infatti le suddette opere, che interessano circa 1300 quotisti che traggono i loro mezzi di sostentamento dalla coltivazione dei mille e più ettari del « Pantano », ebbero inizio vari anni orsono a cura del consorzio aurunco di bonifica col finanziamento della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

Cassa per il mezzogiorno, ma ben presto vennero sospesi per essere poi ripresi da altre imprese appaltatrici: ma tuttora le opere procedono con inesplicabile lentezza, per modo che la situazione si è sempre più aggravata.

« E per vero la mancanza di impianti idonei al prosciugamento del « Pantano » fa sì che si produca l'allagamento totale del medesimo nel periodo invernale e ogni qualvolta vi sono precipitazioni atmosferiche, così come è avvenuto, ancora una volta, il 23 e 24 marzo 1962.

« L'allagamento del « Pantano » distrugge il raccolto con gravissimo danno dei 1300 quotisti, che vedono annullato il loro lavoro e deluse le loro legittime aspettative, tanto più in quanto trattasi di nuclei familiari che non hanno altri mezzi di sostentamento.

« Si chiede, pertanto, se il ministro non intenda intervenire con urgenza presso il consorzio aurunco di bonifica, per sollecitarlo a prendere tutti quei provvedimenti che assicurino finalmente il rapido compimento delle opere di bonifica, in modo da restituire sicurezza e tranquillità a ben 1300 lavoratori.

(22951)

« CORTESE GUIDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se sia a conoscenza dei rilevanti acquisti di tenute agricole da parte del signor Angelini Francesco, industriale ed agricoltore, avvenuti di recente e tuttora in corso nel territorio della provincia di Ancona; e desiderano conoscere, inoltre, se il ministro non ritenga che questi fatti compromettano una linea di riforma agraria e fondiaria che sia atta a superare il rapporto mezzadrile, dando rapidamente la terra ai contadini, attraverso strumenti da organizzare e istituire al più presto, al fine di sviluppare la proprietà contadina e nuove forme di cooperazione nelle campagne.

« Gli interroganti chiedono, inoltre, che siano forniti i dati relativi ai contributi statali assegnati negli ultimi anni all'azienda agricola del dottor Angelini.

(22952) « SANTARELLI ENZO, CALVARESI, SANTARELLI EZIO, ANGELINI GIUSEPPE, BEI CIUFOLI ADELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, sui seguenti fatti.

« I bieticoltori della provincia di Catanzaro, i quali avevano impegnato la gran parte della loro produzione con lo zuccherificio

Cissel di Santa Eufemia Lamezia, furono obbligati dal Ministero dell'agricoltura a consegnare parte della loro produzione 1959-60 alla Società siciliana zuccheri.

« Questa società è entrata in grave dissesto e non ha pagato i bieticoltori conferenti. Su suggerimento del Ministero della agricoltura, i bieticoltori non pagati contrassero prestiti bancari che sono già in scadenza.

« In tale situazione l'interrogante chiede se il ministro dell'agricoltura non intenda provvedere di urgenza con fondi della sua amministrazione al pagamento a saldo dei bieticoltori non pagati dalla « Siciliana zuccheri » con successivo ricupero in proprio delle somme dalla società stessa dovute.

(22953)

« MICELI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se egli non ritenga di dover accogliere la richiesta più volte avanzata dai lavoratori di Bovino, Orsara, Parini (Foggia) volta ad ottenere la fermata nelle rispettive stazioni del treno n. 812.

« Attualmente, gli operai e impiegati, che rientrano nei suddetti comuni dopo il lavoro giornaliero, devono attendere per ore nella stazione di Foggia, con la conseguenza che l'orario di lavoro diventa estremamente lungo e faticoso, in contrasto con l'orientamento che sempre più si diffonde di consentire al lavoratore di avere tempo libero per la famiglia e per se stesso.

(22954)

« DE LAURO MATERA ANNA ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se, in considerazione dello stato di insicurezza in cui il servizio ferroviario sul tratto San Severo-Calinelle (Foggia) attualmente si svolge per la inadeguatezza del materiale e delle attrezzature, egli non ritenga di dover accogliere il voto delle popolazioni interessate, procedendo alla statizzazione del suddetto esercizio, oggi in concessione ad una società privata.

(22955)

« DE LAURO MATERA ANNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, allo scopo di conoscere se la pratica per la costruzione dell'edificio postale del comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria) è stata perfezionata e quando si potrà procedere all'inizio dei lavori per l'opera, che è già stata finanziata.

(22956)

« FIUMANÒ ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere i criteri con i quali la giunta camerale e la commissione per la panificazione di Foggia decidono in materia di rilascio di licenze per l'apertura di nuovi forni.

« Ciò perché, malgrado le chiare indicazioni del regolamento sul funzionamento delle commissioni per la panificazione, approvato con nota n. 48838 del 25 novembre 1959, e la non equivoca dizione dell'articolo 6, il quale stabilisce che per località deve intendersi tutto l'abitato, cioè l'intero comune, sembra che non si tenga in nessun conto la capacità produttiva esistente nei singoli comuni, rilasciandosi nuove licenze anche quando essa superi di molto il reale fabbisogno, con grave pregiudizio per la stabilità delle ditte, già tanto precaria.

(22957)

« CAVALIERE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, allo scopo di conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della S.E.T., la quale, interpretando in senso distorto la recente legislazione abolitrice degli appalti, ha proceduto, senza preavviso e comunicazione scritte, al licenziamento in tronco del personale dipendente dal posto telefonico pubblico di Cinquefrondi (Reggio Calabria).

(22958)

« FIUMANÒ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intenda adottare affinché vengano convocate le assemblee annuali delle casse mutue coltivatori diretti della provincia di Taranto, considerato che il termine ultimo previsto dalla legge è scaduto il 21 marzo 1962;

per conoscere se non intenda disporre che siano indette le elezioni per il rinnovo dei consigli direttivi delle casse mutue dei comuni di Martina Franca, Palagianò, Palagianello e Mottola, il cui mandato è scaduto da oltre un anno.

(22959)

« ROMEO, ANGELINI LUDOVICO, MONASTERIO, CALASSO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali efficaci interventi intenda operare in merito a particolari aspetti dell'emigrazione di lavoratori italiani nei paesi dell'Europa Occidentale ed in special modo nella Svizzera.

« In particolare gli interroganti chiedono di conoscere dal ministro:

1°) quali misure si creda di poter adottare per controllare, disciplinare e proteggere gli emigranti che oltrepassano la frontiera non muniti di regolare contratto di lavoro;

2°) quale giudizio il Governo si riserva di esprimere in merito a certi contratti di lavoro, la cui formulazione, anche nella versione italiana, è congegnata in modo da non consentire al lavoratore italiano la piena intelligenza dei rapporti che si stabiliscono fra lui e la ditta che lo assume;

3°) quali provvedimenti il Governo intenda seriamente adottare per impedire che il personale italiano dedicato all'assistenza sociale dei nostri lavoratori all'estero sia utilizzato da alcune grandi ditte straniere per reclutare mano d'opera nelle zone più depresse del Mezzogiorno, onde consentire alle stesse ditte un mezzo di riprovevole attività, alcune volte ricattatoria, a danno dei lavoratori italiani che difendono dignitosamente i propri diritti.

« Gli interroganti chiedono, infine, di sapere se il ministro del lavoro intenda riprendere l'iniziativa, lodevolmente adottata dal suo predecessore di ispezionare personalmente i posti di lavoro, gli alloggi, i luoghi di cura e di ricreazione destinati ai lavoratori italiani all'estero.

(22960)

« SCARONGELLA, LENOCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della sanità e del turismo e spettacolo, per sapere quali iniziative intendano assumere perché, in tutti i settori dell'agonismo sportivo, venga estesa la più severa repressione relativamente all'uso illecito di eccitanti; per sapere se non ritengano di raccomandare al C.O.N.I. la massima severità al fine di tutelare il fisico degli atleti e di garantire il normale svolgimento delle competizioni; per sapere, infine, se, in conseguenza delle perplessità insorte a seguito di alcuni procedimenti instaurati dalla F.I.G.C., non ritengano di sollecitare il perfezionamento delle norme regolamentari vigenti in modo da ovviare ad eventuali dubbi e da garantire la possibilità ad atleti e società interessati di ogni responsabile controllo.

(22961)

« CRUCIANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri della sanità, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e di grazia e giustizia, per conoscere se corrisponda a verità che la ditta « Commerciale Adriatica » di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

Pesaro abbia abusivamente messo in commercio un preparato per ravvivare il colore delle carni macinate destinate alla alimentazione, e quali urgenti provvedimenti intenda adottare, di fronte al sempre più crescente allarme, nei confronti di tutti quei produttori che ingannano i consumatori, spacciando prodotti nocivi alla salute con contrassegni usati lecitamente per altri preparati, danneggiando conseguentemente ed in modo grave non solo gli onesti produttori, ma anche gli agenti di commercio e i rivenditori incaricati della diffusione dei detti preparati.

« Infatti, la nominata ditta « Commerciale Adriatica » ha messo in commercio il preparato di cui sopra, denominato « Bovis », che corrisponde al marchio di fabbrica « Bovis », impiegato fin dal 1° dicembre 1927 dalla Società birra-Pedavena-Dreher-Venezia per contrassegnare estratti alimentari e preparati per brodo, regolarmente autorizzati dal Ministero della sanità.

(22962)

« FUSARO, COLLESELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno porre fine alla gestione commissariale del consorzio provinciale antitubercolare di Ascoli Piceno.

« Fa presente che da circa due anni il segretario provinciale della democrazia cristiana di Ascoli Piceno, ragioniere Gualtiero Nafi, funzionario di prefettura che non presta servizio per ragioni di partito, ricopre la carica di commissario del consorzio antitubercolare e non si vedono i segni per il ritorno ad una necessaria possibile normale amministrazione.

(22963)

« GRILLI ANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali sono i motivi che ostano alla concessione della pensione al signor Morelli Giulio, nato a Perugia il 5 agosto 1907 e domiciliato a Terni, il cui ricorso n. 250149, avverso il decreto del Ministero del tesoro n. 1141978 dell'8 aprile 1950, è stato accolto in data 4 luglio 1961 con sentenza n. 42655 TG, e gli atti sono stati rinviati a detto Ministero per i provvedimenti di competenza.

(22964)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza della preoccupante ripresa del movimento franoso nell'abitato di Larino, causata nel mese di marzo 1962 dall'eccezionale

maltempo che si è abbattuto nel basso Molise, sì da provocare un abbassamento del piano stradale, di oltre un metro per circa 30 metri di lunghezza, in via della Circonvallazione, e un nuovo cedimento nell'intera zona di via Elena, nonché l'interruzione della provinciale n. 73 (Bifernina) in corrispondenza di detta frana; e se — in considerazione dello stato di grave allarme in cui versa la popolazione, fra l'altro indignata per l'incuria dimostrata dalle autorità di Governo in tutto il lungo periodo che intercorre dal primo manifestarsi di sì grave fenomeno (novembre 1960: epoca in cui l'interrogante denunciò la gravità dell'accaduto e l'urgenza di un serio intervento, presentando all'allora ministro dei lavori pubblici, onorevole Zaccagnini, una interrogazione a risposta orale, risposta che, però, non venne mai) fino alla odierna ripresa del detto movimento franoso — non intenda, almeno questa volta, in presenza del maggior danno verificatosi e, purtroppo, nella prospettiva certa di ancora maggiori danni, intervenire con la massima decisione ed urgenza, procedendo alla necessaria opera di consolidamento, a totale carico dello Stato, dell'abitato in questione.

« L'interrogante chiede inoltre che — nel frattempo — vengano disposte misure straordinarie ed urgenti per arginare il movimento franoso, per riparare il tratto della fognatura principale travolto dalla frana stessa, per riattivare il traffico sulla provinciale bifernina e, infine, per venire incontro, con provvidenze concrete, ai cittadini che hanno avuto danni alle proprie abitazioni e a quelle famiglie che sono state costrette a sfollare.

(22965)

« AMICONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se sia a conoscenza dei notevoli danni causati dalle abbondanti nevicate, piogge torrenziali, allagamenti, frane ai terreni, ecc., alle culture olivicole, agli alberi da frutto, ecc., in agro di Montenero di Bisaccia, nel mese di marzo 1962, e se non intenda adottare — previo accertamento scrupoloso dei danni da parte di funzionari di codesta amministrazione — tutti quei provvedimenti che prevedano l'immediato stanziamento di fondi necessari per il ripristino delle culture danneggiate, e ciò in base alle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento — per ciò che concerne le culture olivicole — alle seguenti leggi:

1°) legge n. 839, che destina speciali contributi per la difesa e l'incremento della olivicoltura;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

2°) legge n. 1091, che dispone — per il ringiovanimento degli ulivi — uno sgravio decennale dell'imposta fondiaria.

(22966)

« AMICONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se — anche in relazione ad altra interrogazione a risposta scritta n. 21584 del 16 gennaio 1962, richiedente i provvedimenti del caso a favore dei coltivatori diretti di Rotello (Campobasso) per i notevoli danni riportati alle culture olivicole a seguito delle abbondanti nevicate del mese di dicembre 1961 — è a conoscenza che le dette culture sono state successivamente e ancor più gravemente danneggiate dall'eccezionale maltempo abbattutosi nel detto agro nel marzo 1962, tanto che, in molti casi, la stima dei danni fatta dai tecnici, a dicembre, nella misura del 50 per cento, è salita, oggi, con la seconda nevicata, fino al 90 per cento.

« L'interrogante, pertanto, nel far presente la legittima richiesta avanzata da quei coltivatori diretti per un altro, scrupoloso accertamento dei danni ricevuti, ritiene che — di fronte ad una situazione ormai disastrosa — debbano essere presi con tutta urgenza provvedimenti di carattere straordinario (oltre quelli indicati nella già citata interrogazione n. 21584), tali da dare un concreto aiuto agli interessati.

(22967)

« AMICONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se sono a sua conoscenza il profondo turbamento determinatosi nella opinione pubblica italiana e le ripercussioni all'estero a seguito della denuncia da parte del presidente della Lega nazionale professionisti, dottor Pasquale, circa pratiche illecite di *doping* che sarebbero state riscontrate nel corso dell'attuale campionato, su giocatori di varie società; per sapere, altresì, se la campagna anti-*doping*, lodevolmente annunciata dalla Lega nazionale calcio per il regolare espletamento del torneo e per la preservazione della salute degli atleti, possa essere estesa ad altri sports, allo scopo di reprimere ogni scandaloso fenomeno autosportivo, e se non ritenga in proposito di richiamare l'attenzione del Comitato olimpico nazionale; per sapere, infine se, pur nel rispetto delle competenze di una giurisdizione speciale come quella sportiva, non ritenga di richiamare i responsabili dello sport nazionale alla necessità di fissare norme d'indagine in ana-

logia con le garanzie che la legge comune conferisce al cittadino, enti e associazioni, e cioè che su una materia così delicata moralmente e controversa scientificamente come il *doping* si proceda riconoscendo ai prevenuti il diritto al contraddittorio, a mezzo dell'acquisizione delle controprove, in modo che non possano sussistere dubbi su procedimenti che hanno conseguenze psicologiche, morali e sociali, dalle quali non si può prescindere.

(22968)

« BENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere il nominativo del titolare proprietario di una costruzione in alto in via Cumana, località Conca d'Oro, in Casamicciola Terme, se tale costruzione è stata dai competenti uffici autorizzata, gli estremi di tali autorizzazioni, ivi compresa la licenza del municipio di Casamicciola, nonché il nulla osta della sovrintendenza ai monumenti della provincia di Napoli;

sulle ragioni per le quali il prefetto di Napoli, benché sollecitato dall'interrogante, a tutt'oggi non ha ritenuto disporre gli opportuni provvedimenti.

(22969)

« ARENELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali l'E.N. P.A.L.S. nazionale ha disposto per tutti i dipendenti dello spettacolo un maggior numero di contributi annui per il diritto all'assistenza mutualistica: difatti, precedentemente detti lavoratori con il versamento annuo di 60 contributi godevano l'intera assistenza prevista in un anno;

quali provvedimenti intenda il ministro disporre a favore degli interessati.

(22970)

« ARENELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere se e quali provvedimenti siano stati presi o si intenda adottare per scongiurare il gravissimo ed imminente pericolo che incombe sulla popolazione e sull'abitato del comune di Torino di Sangro (Chieti) a causa delle frane, di cui l'ultima, dei giorni scorsi, è stata di proporzioni preoccupanti.

(22971)

« PAOLUCCI ».

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della pubblica istruzione, per cono-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

scere l'atteggiamento del Governo di fronte alle legittime richieste degli insegnanti che sono stati costretti a scendere in sciopero.

(1099) « INGRAO, ALICATA, NATTA, SERONI, SCIORILLI BORRELLI, DE GRADA, ROFFI, GRASSO NICOLOSI ANNA, GREZZI, RUSSO SALVATORE, DI BENEDETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della sanità, per conoscere se non intenda, attraverso consapevole pubblica dichiarazione alla Camera dei deputati, fare il punto sulla situazione della cosiddetta "carne ringiovanita" e sul problema degli additivi sintetici, quali i prodotti tirostatici, nelle miscele alimentari per il bestiame.

« L'interpellante chiede, inoltre, se il ministro non ritenga indispensabile tranquillizzare l'opinione pubblica a buon diritto preoccupata e portare la vicenda nei suoi limiti reali, prendendo tutti i provvedimenti necessari.

(1100) « GRAZIOSI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 21,15.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16,30:

1. — Svolgimento della proposta di legge:

PITZALIS ed altri: Norme riguardanti il personale dell'Istituto centrale di statistica (3531).

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Revisione dei film e dei lavori teatrali (*Modificato dal Senato*) (713-B);

e delle proposte di legge:

SIMONACCI e BORIN: Revisione dei film e dei lavori teatrali (2778);

GAGLIARDI ed altri: Revisione dei film e dei lavori teatrali (3031);

— *Relatori*: Bisantis, *per la maggioranza*; Barzini, Lajolo, Paolicchi, *di minoranza*.

3. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori*: Dante, *per la maggioranza*; Kuntze, *di minoranza*.

4. — Conto consuntivo delle spese interne della Camera dei Deputati per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (Doc. V, n. 7);

Progetto di bilancio delle spese interne della Camera dei Deputati per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 (Doc. V, n. 8).

5. — Discussione del disegno di legge:

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647);

— *Relatori*: Russo Spena, *per la maggioranza*; Nanni e Schiavetti, *di minoranza*.

6. — Votazione per la nomina di:

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

7. — Discussione delle proposte di legge:

REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (879);

VENEGONI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872);

— *Relatori*: Nucci, *per la maggioranza*; Venegoni e Bettoli, *di minoranza*.

8. — Discussione dei disegni di legge:

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna il 1° luglio 1959 (3429)

— *Relatore*: Pintus;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore*: Vicentini;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore*: Buffone;

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore*: Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Sistemazione di debiti dello Stato (2066) — *Relatore*: Belotti;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franco;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

9. — *Discussione delle proposte di legge*:

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a

quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

10. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI